



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

162^a seduta pubblica (antimeridiana)
martedì 3 marzo 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi del presidente Schifani
e della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-42
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	43-85
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	87-132

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		
RESOCONTO STENOGRAFICO		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	
CORTE COSTITUZIONALE		
PRESIDENZA	2	
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE	2	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	4	
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		
LEGNINI (PD)	7, 8	ALBERTI CASELLATI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> Pag. 10, 11, 13 e <i>passim</i>
SALUTO A UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI		LEGNINI (PD) 11
PRESIDENTE	8	D'AMBROSIO (PD) 11, 13, 14 e <i>passim</i>
SULL'ORDINE DEI LAVORI		VALENTINO (PdL) 12, 40, 41 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	8	PEGORER (PD) 13, 35, 42
NEROZZI (PD)	8	GIAMBRONE (IdV) 14, 15, 18 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		INCOSTANTE (PD) 16, 17, 19 e <i>passim</i>
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082:		DELLA MONICA (PD) 21, 28, 29
PRESIDENTE 9, 10, 11 e <i>passim</i>		CENTARO (PdL) 25, 34
DELOGU (PdL), <i>relatore</i> 10, 13, 26 e <i>passim</i>		BONFRISCO (PdL) 25, 27
		BALBONI (PdL) 28
		BENEDETTI VALENTINI (PdL) 30, 32, 38 e <i>passim</i>
		GARRAFFA (PD) 31, 32
		PASTORE (PdL) 33
		DE TONI (IdV) 37, 39
		Verifiche del numero legale 13, 35, 42
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 14, 15, 16 e <i>passim</i>
		ALLEGATO A
		DISEGNO DI LEGGE N. 1082:
		Articolo 27, emendamenti e ordini del giorno 43
		Articolo 28 ed emendamenti 62
		Articolo 29 ed emendamenti 76
		Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29 80
		ALLEGATO B
		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 87
		CONGEDI E MISSIONI 106
		DISEGNI DI LEGGE
		Annunzio di presentazione 106
		Assegnazione 106
		Ritiro di firme 108

PETIZIONIAnnunzio *Pag.* 108**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio 42

Mozioni 108

Interrogazioni 109

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi
dell'articolo 151 del Regolamento *Pag.* 117Interrogazioni, già assegnate a Commissioni
permanenti, da svolgere in Assemblea 132

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 132

Ritiro di interrogazioni 132

AVVISO DI RETTIFICA 132

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 11.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 26 febbraio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Corte costituzionale, Presidenza

PRESIDENTE. Dà lettura della missiva con cui il dottor Francesco Amirante comunica la sua elezione a Presidente della Corte costituzionale, avvenuta in data 25 febbraio 2009, formulando a nome del Senato auguri di buon lavoro.

Sospende quindi la seduta in attesa della conclusione della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 11,08, è ripresa alle ore 11,25.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 12 marzo (*v. Resoconto stenografico*) e annuncia che, al fine di ampliare i tempi dell'esame nelle competenti Commissioni, la discussione in Aula del disegno di legge in materia di testamento biologico inizierà nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, ricordando che nella seduta pomeridiana del 26 febbraio si è giunti sino all'approvazione dell'articolo 26-*ter*, salvo gli emendamenti e gli articoli accantonati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, l'articolo 26-*quater* del disegno di legge in esame, contenente delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, è stato rinviato alla 5^a Commissione permanente per il parere previsto ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento. Sono inoltre stati dichiarati improponibili per estraneità all'oggetto gli emendamenti 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000, 26.0.6000 e ritirati gli emendamenti 31.0.1, 39-*bis*.700, 41.2 e 46.0.1.

LEGNINI (*PD*). Ringrazia la Presidenza per aver rinviato in Commissione bilancio l'articolo 26-*quater*, in conseguenza dei rilievi formulati dall'opposizione circa il regime di ammissibilità degli emendamenti ai provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica. Auspica che analoga decisione venga adottata con riguardo ad altri emendamenti che l'opposizione si riserva di segnalare nel corso della seduta.

PRESIDENTE. Gli emendamenti che hanno costituito oggetto dell'ampio dibattito nella giornata di giovedì scorso sono stati dichiarati improponibili oppure sono stati ritirati dai presentatori.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti della scuola media statale «Don Salvatore Vitale» di Giugliano, in provincia di Napoli, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Sull'ordine dei lavori

NEROZZI (*PD*). Chiede chiarimenti circa la presunta approvazione da parte del Governo di un decreto-legge che si sovrapporrebbe a numerose disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1167, attualmente in fase di esame da parte del Senato, ricordando che il termine di scadenza per la presentazione di emendamenti è fissato per le ore 12 della giornata odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza assumerà le informazioni richieste.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

BONFRISCO, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

DELOGU, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 27.301, su cui l'orientamento è favorevole, e dell'emendamento 27.42, che invita a ritirare. Avanza inoltre una proposta di riformulazione dell'emendamento 27.18, di cui dà lettura. (*v. Resoconto stenografico*). Esprime infine parere favorevole sugli ordini del giorno G27.100 e G27.101, qualora vengano accettate le riformulazioni proposte, e comunica la presentazione da parte di entrambi i relatori dell'emendamento 27.400, di cui chiede l'accantonamento, trattandosi di una norma formale di coordinamento.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'emendamento 27.400 (*v. Resoconto stenografico*), rilevando che sembra trattarsi di una norma a carattere esplicativo o innovativo, piuttosto che di una semplice norma di coordinamento.

DELOGU, *relatore*. L'emendamento è volto ad esplicitare che le norme per le controversie in materia di lavoro non si applicano nelle cause di cui all'articolo 7, comma 3, numero 3-*bis*, del codice di procedura civile.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'emendamento 27.400 ha carattere meramente esplicativo e non intende estendere in alcun modo la competenza per materia del giudice di pace.

LEGNINI (*PD*). Dal momento che l'emendamento 27.400 ha una portata normativa innovativa, ne chiede l'accantonamento per avere la possibilità di presentare un subemendamento.

PRESIDENTE. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 27.400.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati all'articolo 27.

D'AMBROSIO (*PD*). Preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 27.1, 27.3 e 27.4, volti ad estendere la competenza dei giudici di pace in relazione alle cause civili di sinistri stradali, di cui in Italia si registra un numero elevatissimo. In questo modo, infatti, i giudici ordinari avrebbero modo di eliminare il lavoro arretrato, di concentrarsi su altre tipologie di cause civili e di ridurre i tempi di definizione dei processi.

VALENTINO (*PdL*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 27.1, condividendo i rilievi formulati dal senatore D'Ambrosio.

DELOGU, *relatore*. Conferma il parere negativo sull'emendamento 27.1.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La competenza dei giudici di pace è stata già ampliata con riferimento alle controversie relative a beni immobili e al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, così definendo un giusto equilibrio nel carico di lavoro tra il tribunale ordinario e il giudice di pace. Conferma pertanto il parere negativo sull'emendamento 27.1.

PEGORER (*PD*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 27.1.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 12,18.

Presidenza della vice presidente MAURO

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori D'AMBROSIO (PD), GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 27.1, 27.3 (identico all'emendamento 27.4), 27.5, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14 e 27.15 (sostanzialmente identico all'emendamento 27.16).

Il Senato approva l'emendamento 27.400 e respinge gli emendamenti 27.6, 27.7, 27.8, 27.10 e 27.17.

INCOStANTE (PD). Chiede l'accantonamento l'emendamento 27.18 per meglio valutare la proposta di riformulazione del relatore.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 27.18.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOStANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 27.19 e 27.300. Il Senato approva l'emendamento 27.301 e respinge l'emendamento 27.20.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 27.21, con preclusione della restante parte e dell'emendamento 27.350.

DELLA MONICA (PD). La riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 27.18 non è accoglibile, essendo stata espunta dal testo originario dell'emendamento la parte relativa all'articolo 70 del codice di procedura civile sull'intervento in causa del pubblico ministero.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOStANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 27.18, 27.26, 27.351, 27.36, 27.38, 27.39 (identico all'emendamento 27.40) e 27.41. Il Senato respinge gli emendamenti 27.24, 27.25, 27.30 e 27.37.

CENTARO (PdL). Ritira l'emendamento 27.42.

PRESIDENTE. Avverte che è stato presentato l'ordine del giorno G27.101 (testo 2), nella cui formulazione è assorbito il contenuto degli ordini del giorno G27.100 e G27.101.

BONFRISCO, segretario. Dà lettura del testo dell'ordine del giorno G27.101 (testo 2). (v. Allegato A).

DELOGU, relatore. Esprime parere favorevole.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accoglie l'ordine del giorno G27.101 (testo 2).

Il Senato approva l'articolo 27 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti.

D'AMBROSIO (*PD*). A fronte dello spropositato numero di cause civili in Italia e vista la comprovata inadeguatezza del filtro degli avvocati nell'addivenire ad una rapida ed efficace definizione delle controversie, l'emendamento 28.7 mira a promuovere i tentativi di conciliazione del giudice istruttore in fase di prima udienza delle parti.

BONFRISCO (*PdL*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 28.701, con il quale si estendono le norme sulla contumacia anche ai procedimenti amministrativi e contabili.

DELOGU, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 28.3, 28.700 e 28.701. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 28.2, 28.16, 28.20, 28.21 e 28.40. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 28.1 e approva l'emendamento 28.3 (con preclusione dell'emendamento 28.6).

BALBONI (*PdL*). Ritira l'emendamento 28.2.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 28.7, 28.8, 28.11, 28.18 e 28.301. Il Senato respinge gli emendamenti 28.10 e 28.300.

DELLA MONICA (*PD*). Chiede venga messo agli atti che nella votazione dell'emendamento 28.7 ha per errore votato contro, anziché a favore.

GARRAFFA (*PD*). Chiede venga messo agli atti che nella votazione dell'emendamento 28.301 ha per errore votato contro, anziché a favore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 28.17 è decaduto.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Ritira gli emendamenti 28.16, 28.20 e 28.21, aventi ad oggetto il tema della testimonianza scritta nelle controversie, riconoscendo l'impegno profuso in Commissione per lavo-

rare ad un testo condiviso, ma chiede al Governo di riformulare l'emendamento 28.700 nel senso di accogliere una precisazione terminologica in materia di raccolta della testimonianza scritta da parte del difensore.

ALBERTI CASELLATI (*PdL*). Chiarisce i motivi alla base della scelta del termine consegnata» per designare il momento del passaggio della testimonianza scritta nelle mani del difensore, ma si dichiara disponibile a proposte di riformulazione limitatamente alla lettera *a*) dell'emendamento 28.700.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Propone di sostituire le parole «consegnata al difensore» con le parole «ricevuta dal difensore».

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 28.700. (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PASTORE (*PdL*). Il verbo «ricevere» è utilizzato dal codice di procedura civile con riferimento ad atti pubblici e quindi appare più consona l'espressione proposta originariamente nel testo del Governo.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette alla decisione dell'Aula sulla riformulazione proposta dal senatore Benedetti Valentini.

D'AMBROSIO (*PD*). Nel dichiarare voto contrario sull'emendamento 28.700 (testo2), si rammarica del fatto che il senatore Benedetti Valentini abbia ritirato emendamenti volti ad abolire la possibilità di ammettere deposizioni testimoniali per iscritto, che snaturano il procedimento generando il rischio di gravi incertezze e anomalie.

CENTARO (*PdL*). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 28.700 (testo 2), sottolinea che l'acquisizione delle dichiarazioni scritte è comunque disposta dal giudice quando vi sia accordo tra le parti. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Il Senato approva l'emendamento 28.700 (testo 2). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e DE TONI (IdV), sono respinti gli emendamenti 28.22, 28.31, 28.33 (identico al 28.34), 28.36 (identico al 28.37) e 28.39. Sono respinti anche gli emendamenti 28.23, 28.32 e 28.38.

Il Senato approva l'emendamento 28.701. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), è respinto l'emendamento 28.28, identico al 28.29.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Ritira l'emendamento 28.40.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-STANTE (PD) e DE TONI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 28.42 e 28.43 (identico al 28.44). Il Senato approva quindi l'articolo 28, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e dei relativi emendamenti.

VALENTINO (*PdL*). Illustrando l'emendamento 29.4, sottolinea che il ricorso in Cassazione non può essere dichiarato inammissibile senza contraddittorio tra le parti.

DELOGU, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti 29.1, 29.4, 29.7, 29.8, 29.12 e 29.13. E' favorevole all'emendamento 29.0.6 ed è contrario alle restanti proposte di modifica.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Ritira l'emendamento 29.1.

VALENTINO (*PdL*). Ritira gli emendamenti 29.4, 29.7, 29.8, 29.12 e 29.13.

Il Senato respinge gli emendamenti 29.3, 29.5 e 29.6.

PEGORER (*PD*). Chiede la verifica del numero legale prima della votazione dell'articolo 29.

PRESIDENTE. Disposta la verifica, avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana. Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,11.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 26 febbraio. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Gli applausi sono dovuti alla lunghezza del verbale e forse anche alla difficoltà, per i nostri Segretari, di leggerlo in un'Aula spesso rumorosa.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Credo sia opportuno che si abbassi la voce dei senatori che parlano, anche al telefono: si può stare in Aula o uscire, ma non creare questa gazzarra.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,07*).

Corte costituzionale, Presidenza

PRESIDENTE. In data 25 febbraio 2009, il dottor Francesco Amirante ha inviato la seguente lettera: «Illustre Presidente, ho l'onore di comunicarle, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi, riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletto Presidente».

Penso di interpretare la volontà e il pensiero di tutti i colleghi senatori nell'inviare al presidente Francesco Amirante gli auguri di un positivo lavoro in un compito alto, delicato ed importantissimo nella vita del nostro Paese, come quello di Presidente della Corte costituzionale.

Sospendo la seduta in attesa della conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,08, è ripresa alle ore 11,25).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Vi prego di prendere posto.

Onorevoli colleghi, do lettura degli esiti della Conferenza dei Capigruppo.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 marzo.

Questa mattina riprenderanno le votazioni sugli articoli e gli emendamenti al disegno di legge collegato in materia di semplificazione del processo civile. Come preannunciato alla Conferenza dei Capigruppo, l'articolo 26-*quater*, concernente delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, è stato nuovamente trasmesso alla 5^a Commissione permanente per il parere al Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento. La Commissione bilancio dovrà pronunciarsi entro l'inizio della seduta pomeridiana di oggi. (*Brusio*). Collega, la sua voce si sente fino a qui; la prego, sto leggendo il calendario.

Nel corso di questa settimana, a conclusione del predetto disegno di legge collegato, si esaminerà il decreto-legge in materia di produzione lattiera, fino alla sua conclusione, eventualmente anche con votazione nella seduta pomeridiana di giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 16; il sindacato ispettivo avrà luogo dalle ore 15 alle ore 16.

Per quanto riguarda il disegno di legge sul testamento biologico, per il quale il calendario corrente prevedeva l'avvio... (*Brusio*). Colleghi, se proseguite così, sarò costretto ad interrompere la seduta, scusatemi.

Per quanto riguarda il disegno di legge sul testamento biologico, per il quale il calendario corrente prevedeva l'avvio della discussione giovedì 5 marzo, alle ore 11, è stato ritenuto opportuno ampliare i tempi di esame presso la Commissione competente. Pertanto, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo definito dalla Commissione o, in alternativa, al testo base del relatore è stato differito alle ore 12 di venerdì 13 marzo, in vista dell'inizio dell'esame in Assemblea nella seduta pomeridiana di mercoledì 18. In tale seduta potranno essere discusse eventuali questioni incidentali e la discussione generale potrà proseguire per tutta la giornata di giovedì 19 marzo. Le votazioni degli emendamenti inizieranno a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 24 marzo.

La prossima settimana, nella seduta pomeridiana di martedì 10 marzo, con inizio alle ore 18, sarà discussa la relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica sui dati sensibili. Nel dibattito, che si concluderà – secondo i precedenti – senza votazione di strumenti, potranno intervenire, dopo la relazione introduttiva, un oratore per Gruppo ed il Governo. Nel corso di tale settimana si passerà poi all'esame del disegno di legge comunitaria 2008 e dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali definiti dalla Commissione affari esteri.

Nella prossima Conferenza dei Capigruppo, da convocarsi all'inizio della prossima settimana, sarà presa in considerazione la mozione preannunziata dal Gruppo del Partito Democratico, ai fini di un dibattito sulla crisi occupazionale.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 marzo 2009:

Martedì	3	Marzo	(<i>antimeridiana</i>) (h. 11-13,30)	} – Seguito disegno di legge n. 1082 – Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria – voto finale con la presenza del numero legale</i>)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Mercoledì	»	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Giovedì	5	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	} – Disegno di legge n. 1367 – Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 7 marzo – scade il 6 aprile 2009</i>)
Giovedì	5	Marzo	(<i>pomeridiana</i>) (h. 15)	} – Interpellanze e interrogazioni (dalle ore 15 alle ore 16)
				} – Eventuale seguito disegno di legge n. 1367 – Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 7 marzo – scade il 6 aprile 2009</i>) (a partire dalle ore 16)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1078 (Legge comunitaria 2008) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 5 marzo (articolo 144-*bis*, comma 5, del Regolamento).

Martedì	10	Marzo	(<i>pomeridiana</i>) (h. 18)	} – <i>Doc. XXXIV</i> , n. 1 – Relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica (<i>martedì 10, pom.</i>)
Mercoledì	11	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	12	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	12	Marzo	(<i>pomeridiana</i>) (h. 15)	} – Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 10 e connessi (Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario) nel testo definito dalla Commissione o, in alternativa, al testo base del relatore – già fissato per le ore 19 di giovedì 5 marzo – è differito alle ore 12 di venerdì 13 marzo.

La discussione del disegno di legge avrà inizio nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo. Dopo l'esame di eventuali questioni incidentali, la discussione generale proseguirà anche nella giornata di giovedì 19 marzo. L'esame degli articoli e degli emendamenti inizierà quindi nella seduta antimeridiana di martedì 24 marzo.

*Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1082
(Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile)*

(13 ore, escluse dichiarazioni di voto)

	<i>Tempi assegnati</i>	<i>Tempi residui</i>
Relatori	1 h	
Governo	1 h	27'
Votazioni	3 h	1 h 40'
 <i>Gruppi, 8 ore, di cui:</i>		
PdL	2 h 29'	1 h 35'
PD	2 h 08'	52'
LNP	59'	36'
IdV	50'	23'
UDC-SVP-Aut	48'	47'
Misto	45'	45'
Dissenziati	5'	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1367
(Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera)*

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	1 h

Gruppi, 6 ore, di cui:

PdL	1 h 51'
PD	1 h 36'
LNP	44'
IdV	38'
UDC-SVP-Aut	36'
Misto	34'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1078
(Legge Comunitaria 2008)
e del Doc. LXXXVII n. 1*

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	1h

Gruppi, 8 ore, di cui:

PdL	2h 29'
PD	2h 08'
LNP	59'
IdV	50'
UDC-SVP-Aut	48'
Misto	45'
Dissenzienti	5'

La ripartizione dei tempi su base proporzionale sui disegni di legge previsti dal calendario potrà subire variazioni attraverso cessioni tra i Gruppi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 11,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso sono stati votati gli emendamenti e gli articoli del disegno di legge fino all'articolo 26-ter, salvo quelli accantonati, riportati nell'annesso III.

La Presidenza, come preannunciato nel corso della Conferenza dei Capigruppo, alla luce delle osservazioni svolte dalla senatrice Finocchiaro e dai senatori Morando e Legnini, ha trasmesso nuovamente alla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento, l'articolo 26-quater in materia di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo. Il parere dovrà essere espresso all'Assemblea per l'inizio della seduta pomeridiana di oggi.

Avverto che sono da ritenersi improponibili per estraneità alla materia gli emendamenti aventi ad oggetto il coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, norme interpretative della disciplina concernente l'attribuzione di incarichi di funzioni dirigenziali, l'istituzione di organismi di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, l'istituzione di organismi di vigilanza sulle risorse idriche.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili gli emendamenti 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000 e 26.0.6000 (testo 2). Gli altri emendamenti che la Presidenza aveva già dichiarato o stava per dichiarare improponibili sono stati ritirati. Li ricordo, in modo tale che l'Assemblea ne abbia contezza. Si tratta degli emendamenti 31.0.1, 39-bis.700, 41.2 e 46.0.1, tutti a firma di senatori della maggioranza.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo soltanto per ringraziarla e darle atto della decisione che lei ci ha appena comunicato, che corrisponde ai rilievi che noi avevamo formulato in punto di applicazione del nostro Regolamento, con particolare riferimento all'articolo 126-bis e quindi al regime di ammissibilità degli emendamenti ai provvedimenti legislativi collegati alla manovra di finanza pubblica.

La ringraziamo perché questa sua decisione costituisce un contributo al corretto svolgimento dei nostri lavori, così come avvenne sulla materia, del tutto analoga, dell'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, con la decisione che lei ebbe a comunicare nella seduta del 20 novembre scorso. Riteniamo tuttavia che eguale sanzione dovrebbe riguardare altri emendamenti; ci riserviamo quindi nel corso della seduta di segnalarne alcuni.

PRESIDENTE. Quelli oggetto dell'ampio dibattito nelle sedute di giovedì scorso e che erano accantonati, come riscontrerà dal verbale di questa seduta, sono stati dichiarati improponibili.

LEGNINI (*PD*). Ci riserviamo una più puntuale verifica, ma nello spirito che lei ci ha appena comunicato.

Saluto a una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che sono presenti gli studenti della scuola media statale «Don Salvatore Vitale» di Giugliano, in provincia di Napoli. (*Applausi*).

Sull'ordine dei lavori

NEROZZI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (*PD*). Signor Presidente, devo intervenire adesso sull'ordine dei lavori perché alle ore 12 scade il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1167, di delega al Governo in materia di lavoro. Abbiamo appreso ora che il Governo sta presentando un decreto-legge sui precari, che annullerebbe le norme presenti nel suddetto provvedimento. A parte il fatto che si tratta di una questione molto grave, sarebbe utile sapere se tale decreto-legge esiste effettivamente oppure no, perché presentare emendamenti inutili rappresenterebbe un'ulteriore presa in giro per i precari.

PRESIDENTE. Ci informeremo, senatore Nerozzi, ma quella da lei riportata è una scadenza fissata in Commissione, non per l'Aula. Informeremo comunque la Presidenza della Commissione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 11,34)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in esame.

BONFRISCO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 42.0.700, 44.700 e 44.701, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27, su cui sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.1, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16 e 27.17.

Per l'emendamento 27.18, proponiamo la seguente riformulazione:

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dalla legge il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o a un commercialista il compimento di determinati atti";

8-ter. L'articolo 196 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Articolo 196. (*Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente*) – Il giudice ha sempre facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per inosservanza dei termini di cui all'articolo 195 o per altri gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. Il giudice dispone, con decreto che costituisce titolo esecutivo, la restituzione dei compensi riscossi dal consulente sostituito"».

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 27.19 e 27.300 e parere favorevole sull'emendamento 27.301.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 27.20, 27.21, 27.350, 27.24, 27.25, 27.26, 27.30, 27.351, 27.36, 27.37, 27.38, 27.39, 27.40 e 27.41, mentre c'è un invito al ritiro al presentatore dell'emendamento 27.42.

Per quanto concerne gli ordini del giorno G27.100 e G27.101, il parere è favorevole se si accetta una riformulazione che li raccolga entrambi, essendo della stessa portata.

Da ultimo, come relatori abbiamo presentato l'emendamento 27.400, che in realtà concerne una questione soltanto formale; signor Presidente, le chiediamo, se lo ritiene possibile, di accantonarlo.

PRESIDENTE. Senatore Delogu, se accantoniamo questo emendamento non possiamo votare l'articolo 27. Intanto occorre distribuire il testo dell'emendamento ai colleghi dell'opposizione per verificare se ritengono opportuno presentare o no subemendamenti.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, è una norma formale di coordinamento che non ha carattere sostanziale.

PRESIDENTE. Colleghi, do lettura dell'emendamento 27.400, presentato dai relatori:

«All'articolo 27, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-*bis*), del codice di procedura civile non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro di cui al libro II, titolo IV, del medesimo codice"».

Più che una norma di coordinamento sembra essere una norma a carattere esplicativo o innovativo. Occorre capire bene; si dice infatti che non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro. In quale senso? È una scelta o è un'interpretazione autentica?

DELOGU, *relatore*. Nel testo delle Commissioni non è detto espressamente che la non applicazione delle norme per le controversie in materia di lavoro vale anche per il grado di appello. Con questa modifica, invece, si specifica che vale anche per il grado di appello.

PRESIDENTE. Nell'emendamento in esame si specifica: «Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-*bis*, del codice di procedura civile non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro».

DELOGU, *relatore*. La norma specifica che ciò avviene in tutti i gradi e non, come appariva nella precedente formulazione, solo in primo grado.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare. (*Brusì*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo discutendo di aspetti estremamente delicati, seppure procedurali; dietro la procedura, però, a volte si celano scelte di sostanza.

Prego, sottosegretario Alberti Casellati, ha facoltà di parlare.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, questa riformulazione è soltanto esplicativa perché con l'emendamento in esame si intende estendere la competenza per materia del giudice di pace alle controversie relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento. Il comma 1-*bis* stabiliva che la materia fosse trat-

tata dal giudice di pace, non applicando chiaramente il rito del lavoro, ma nulla diceva per quello che riguardava la fase dell'appello. Nella giurisprudenza vi sarebbe stata confusione in mancanza di una specificazione sul rito da applicare. Si tratta dunque di una norma soltanto esplicativa, che nulla porta di diverso rispetto a quanto già evidenziato.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, al di là del merito dell'emendamento 27.400, che probabilmente condivideremo (al riguardo mi rimetto alla valutazione dei componenti della Commissione di merito), il testo ha comunque una portata normativa innovativa indiscutibile e non è meramente esplicativo, il che vorrebbe dire interpretativo. Su questo non vi sono dubbi.

Le chiedo, pertanto, un accantonamento e di concedere un brevissimo termine per la presentazione di un subemendamento.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Legnini. Accantoniamo per il momento l'esame dell'emendamento 27.400.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati all'articolo 27.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se prendete posto, iniziamo a votare.

Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.3.

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. (*Brusìo in Aula*). Onorevoli colleghi, c'è un brusìo tale che non si riescono a sentire la parole del senatore D'Ambrosio.

Ha facoltà di parlare il senatore D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 27.3, sostanzialmente identico all'emendamento 27.4, anche se avrei voluto prendere la parola sul precedente emendamento 27.1, testé votato.

Si tratta di proposte volte ad aumentare le competenze dei giudici di pace per quanto riguarda le cause civili di sinistri stradali. Vorrei far pre-

sente che anni fa, quando finalmente si riuscì a fare un inventario delle cause civili, si stabilì che l'Italia aveva un numero di cause civili eccessivamente elevato. Lei sa, signor Presidente, che anche dall'ultima relazione presentata dal Ministro della giustizia è risultato il numero elevatissimo delle cause civili, che sono pari al numero di cause civili pendenti in Spagna, in Francia ed in Gran Bretagna. Ribadisco, pertanto, che abbiamo un numero elevatissimo di cause civili. Anni fa, quando partecipai ad un convegno, fu sottolineato che il 70 per cento delle cause civili era di risarcimento da incidenti stradali. Quando, poi, è stata attribuita al giudice di pace una parte di competenza per queste cause civili, i giudici civili hanno avuto un po' di respiro: in alcune sedi, specialmente in quelle impegnate a creare una migliore organizzazione, si è registrato un notevole recupero sulla definizione dei procedimenti.

Questi emendamenti, dunque, propongono di elevare il limite massimo della competenza dei giudici di pace sui quali, in tal modo, si riverserebbe un numero di cause maggiori.

Badate bene, le cause di risarcimento dei danni riferite al limite massimo della somma da risarcire sono di solito affidate a periti. Pertanto, il fatto di affidare le perizie, che si basano su tabelle ben precise relative alle invalidità, in particolar modo per le lesioni colpose, non cambia alcunché per i giudici di pace.

Pertanto, proprio per consentire ai giudici ordinari di dedicare maggior tempo alle cause civili, di eliminare un arretrato immenso e, soprattutto, di ridurre i tempi di definizione dei processi, che lo stesso Ministro ha avuto occasione di ricordare essere tali da scoraggiare gli investimenti in Italia, varrebbe la pena in questo settore aumentare la competenza dei giudici di pace.

Invito il relatore a riflettere sul parere contrario espresso, ritenendo che una valutazione favorevole consentirebbe invece di agire nel senso di una soluzione dei problemi della giustizia. Anche se certamente non è il solo problema da affrontare – degli altri problemi ho avuto modo di parlare in altre occasioni – la sua soluzione contribuirebbe a ridurre il carico nel settore civile e ad accelerare i tempi di definizione dei processi civili con positive conseguenze anche sugli investimenti in Italia.

VALENTINO (Pdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (Pdl). Signor Presidente, condivido l'impostazione che è stata testé espressa dal senatore D'Ambrosio. Si tratta quasi sempre di materie residuali, dunque *parva materia*, che è bene affidare alla competenza del giudice di pace, che peraltro vive le esperienze connesse a queste vicende minori con una partecipazione differente. In tal modo si consente ai giudici ordinari di trattare le vicende più complesse affidate alla loro cognizione.

Se il senatore D'Ambrosio è d'accordo, chiedo di apporre la firma all'emendamento 27.1.

D'AMBROSIO (*PD*). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se confermano quanto precedentemente sostenuto.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, confermo il parere precedentemente espresso.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo ha già aumentato la competenza delle cause affidate al giudice di pace nelle controversie relative a beni immobili per valore fino a 5.000 euro e per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti fino al limite di 20.000 euro. Inoltre, è stata aumentata la competenza per valore in tutte le cause relative agli interessi accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Già oggi il giudice di pace svolge al massimo le sue funzioni e quindi, elevando la competenza per valore a questi limiti, si è cercato di riequilibrare il carico di lavoro tra il tribunale ordinario ed il giudice di pace. Pertanto, la misura indicata ci sembra un giusto bilanciamento di lavoro tra le due giurisdizioni.

PRESIDENTE. Ripeto nuovamente la votazione dell'emendamento 27.1, in considerazione del fatto che non mi ero accorto che il senatore D'Ambrosio aveva chiesto di intervenire su tale emendamento.

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 12,18).

Presidenza della vice presidente MAURO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 12,18)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 27.1.

D'AMBROSIO (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Ambrosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.3, identico all'emendamento 27.4.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 27.4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.400, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.5.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.5, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.7, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.10, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.12.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.12, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.13.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.13, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.14.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.14, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.15, sostanzialmente identico all'emendamento 27.16.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.15, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 27.16, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.17, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Sull'emendamento 27.18 il relatore ha espresso parere favorevole, a patto che i presentatori accettino una riformulazione del testo. I presentatori sono d'accordo?

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, chiediamo di accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 27.18. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.19.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.19, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.300.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.300, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.301, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.20, presentato dal senatore Gramazio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 27.21.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 27.21, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, fino alle parole «di difesa».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 27.21 e l'emendamento 27.350.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signora Presidente, quanto all'emendamento 27.18, precedentemente accantonato, voglio precisare che, per quanto la riformulazione proposta dal relatore si avvicini all'emendamento che abbiamo presentato, non possiamo accoglierla. Questo perché la parte relativa alla modifica dell'articolo 70 del codice di procedura civile, che prevede l'intervento del pubblico ministero, non è stata inclusa. Per tale motivo, essendo per noi importante questa parte dell'emendamento, non possiamo accettare la proposta di riformulazione e manteniamo il testo originario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 27.18.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.18, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.24, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.25, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.26.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.26, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.30, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.351.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.351, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.36.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.36, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.37, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.38.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.38, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.39, identico all'emendamento 27.40.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.39, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 27.40, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.41.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.41, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 27.42.

CENTARO (*PdL*). Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G27.101 (testo 2), che unifica gli ordini del giorno G27.100 e G27.101.

BONFRISCO, *segretario*. «Premesso che:

– l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 – come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 127 – stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici

onorari di tribunale (g.o.t.) e di vice procuratori onorari (v.p.o.) si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

– il disegno di legge AS 1082/A amplia la competenza dei giudici di pace nelle controversie in materia civile;

– con delibera del C.S.M. n. 61/VA del 4 dicembre 2008, comunicata a tutti gli uffici giudiziari sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per i trasferimenti dei giudici di pace in carica e sono stati contestualmente sollecitati tutti i Presidenti di Corte di appello per la definizione delle procedure concorsuali indette per la pubblicazione di nuovi bandi di concorso sino alla copertura di tutti i posti attualmente vacanti presso gli uffici del giudice di pace;

– si rende improcrastinabile una riforma organica dell'intera magistratura onoraria al fine di razionalizzarne l'impiego nell'organizzazione del servizio giustizia

impegna il Governo

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, valutando l'opportunità di prorogare i giudici di pace in servizio a tale data qualora non fosse ancora concluso l'*iter* parlamentare di approvazione della riforma».

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accolgo l'ordine del giorno G27.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'AMBROSIO (*PD*). Signora Presidente, ripeto quanto è ormai ben noto: il numero delle cause civili italiane è effettivamente spropositato e tutto quello che si può fare per ridurlo giova alla speditezza del processo civile e alla definizione delle sentenze. Tutti quanti, compreso lo stesso Ministro, abbiamo riconosciuto che l'abbreviazione dei termini di definizione dei processi civili è necessaria anche per incrementare gli investimenti stranieri in Italia.

La comparizione delle parti prevista nell'emendamento 28.7 è un mezzo che si vuole introdurre per cercare di definire le controversie alla prima udienza, dando al giudice la possibilità di ordinare la comparizione delle parti e di tentare la conciliazione.

Durante la campagna elettorale, ed anche dopo, ho partecipato a numerosi convegni insieme ad avvocati civili; tutti gli avvocati, concordevolmente, mi hanno riferito che i filtri che riescono a costituire sono molto spesso inefficienti, perché c'è la convinzione da parte di chi promuove la controversia civile che la soluzione debba essere proposta dal giudice. Se è una verità ed una questione di cultura il fatto che le persone che promuovono una causa vogliono che sia il giudice a proporre il tentativo di conciliazione, credo non si debba perdere questa occasione, così come abbiamo perso quella per allargare la competenza del giudice di pace alle controversie relative alle cause di risarcimento danni per incidenti stradali.

Chiedo, pertanto, che sia esaminato a fondo tale emendamento 28.7 e che il relatore esprima su di esso parere favorevole.

BONFRISCO (*PdL*). Signora Presidente, nell'aggiungere la mia firma all'emendamento 28.701, le chiedo il permesso di illustrare, anche se molto rapidamente, il significato di tale proposta, che era già prevista all'articolo 26, in forme analoghe e a firma di altri sottoscrittori, senatori della maggioranza e dell'opposizione. In sostanza, la modifica che chiediamo propone di introdurre le medesime regole relative alla contumacia anche nei procedimenti amministrativi e contabili, in particolare allo scopo di tutelare e disciplinare meglio la non partecipazione del resistente e con l'obiettivo di migliorare le nostre procedure anche dal punto di vista amministrativo, oltre che civile e contabile.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DELOGU, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 28.1 ed invito il presentatore a ritirare l'emendamento 28.2.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 28.3 e contrario agli emendamenti 28.6, 28.7, 28.8, 28.10, 28.11 e 28.300. Invito poi il presentatore a ritirare l'emendamento 28.16.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 28.17 e 28.18. Invito poi il presentatore a ritirare l'emendamento 28.20.

Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 28.301 ed invito il presentatore a ritirare l'emendamento 28.21.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 28.700 e contrario agli emendamenti 28.22 e 28.23.

Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 28.701 e contrario agli emendamenti 28.28, 28.29, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.36, 28.37, 28.38 e 28.39. Invito quindi il presentatore a ritirare l'emendamento 28.40.

Esprimo infine parere contrario agli emendamenti 28.42, 28.43 e 28.44.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Sull'emendamento 28.2 c'è un invito al ritiro.

BALBONI (*PdL*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore D'Alia.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 28.6.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.7.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.7, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signora Presidente, intervengo per poter correggere il voto. Per errore ha premuto il tasto rosso invece di quello verde e vorrei che risultasse agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.8.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.8, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.10, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.300, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 28.16 c'è un invito al ritiro.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, sarei favorevole ad accogliere l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti a mia firma 28.16, 28.20 e 28.21, che riguardano tutti e tre il tema della testimonianza scritta, in quanto abbiamo elaborato in Commissione un testo in cui ciascuno ha rinunciato a qualche particolare e si è arrivati ad una posizione convergente.

Tuttavia l'emendamento 28.700 del Governo, che riguarda questo argomento, mi pare che proponga di sostituire le parole «raccolta dal difensore» con le seguenti: «consegnata al difensore». Mi sembrava – ma potrei sbagliare – che fosse il contrario. Chiederei, allora, che quando arriveremo all'esame dell'emendamento 28.700 il relatore potesse intervenire ancora sull'argomento. Fatta questa precisazione, ritiro gli emendamenti cui ho fatto richiamo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

In assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 28.17.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.18.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.18, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (*PD*). Per quanti votiamo qui?

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare che ogni senatore voti per sé.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. L'emendamento 28.20 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.301.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.301, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Signora Presidente, intervengo solo per dire che nella precedente votazione ho sbagliato a votare. Il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 28.21 è stato ritirato.

Il senatore Benedetti Valentini chiedeva al Governo una precisazione sull'emendamento 28.700.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Trattandosi di una prova testimoniale scritta, non viene raccolta dal difensore ma consegnata al difensore della parte; altrimenti sembrerebbe la prova venga effettuata davanti al difensore. Da un punto di vista tecnico, dopo averla discussa lungamente, avevamo cambiato questa terminologia e quindi la riformulazione proposta mi è sembrata più corretta. Così, per quel che riguarda la lettera *b*) all'ottavo comma, dopo le parole: «esaminate le risposte» si è deciso di inserire «o le dichiarazioni», perché non si teneva conto della possibilità di consegnare la testimonianza scritta al difensore. Pertanto, abbiamo aggiunto «esaminate le risposte o le dichiarazioni» nell'ipotesi in cui fosse consegnata direttamente la testimonianza al difensore. Si tratta soltanto una specificazione tecnica.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, prendo atto delle specificazioni della gentile Sottosegretario. Per quel che riguarda la lettera *b*) dell'emendamento la spiegazione è ineccepibile: «esaminate le risposte o le dichiarazioni».

Per quel che riguarda invece la lettera *a*) al settimo comma, la locuzione «consegnata al difensore» giuridicamente parlando non è perfetta. Mi permetterei di suggerire, se il Governo e il relatore lo ritenessero opportuno, il termine «ricevuta», che è qualcosa di meno rispetto a «raccolta», che ha un significato di verbalizzazione, ma qualcosa di più di «consegnata», nel senso che la si può ricevere. In qualche modo è una parola che, per gli addetti al diritto, non è solo di significato materiale.

Mi sembrava inoltre che anche in sede di Commissione ci si fosse orientati per questa dicitura. Pertanto, se il relatore e la Sottosegretario sono d'accordo, proporrei l'espressione «ricevuta dal difensore», che ritengo una lettura più corretta, senza volerne fare una questione fondamentale.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta testé avanzata.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono favorevole alla proposta di sostituire all'emendamento 28.700 il termine «consegnata» con «ricevuta», così come indicato dal senatore Benedetti Valentini.

PASTORE (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*PdL*). Signora Presidente, intervengo solo *ad adiuvandum*. Voglio far presente ai colleghi e al Governo che la formula «ricevere» è utilizzata dal codice civile e dalla legge sul notariato per qualificare l'atto pubblico. Non vorrei che gli interpreti ricavassero dalla formula «ricevuta» la necessità che l'avvocato stili un atto pubblico. Credo pertanto che «consegnata» sia un'espressione più consona e più pratica.

PRESIDENTE. Chiedo di nuovo al rappresentante del Governo se conferma la riformulazione proposta dal senatore Benedetti Valentini per l'emendamento 28.700.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. A questo punto, personalmente mi rimetto all'Aula. Il termine «consegnata» mi sembrava corretto, anche l'espressione «ricevuta» mi pareva potesse andar bene; vorrei sapere cosa ne pensa il relatore. L'importante era sostituire il termine «raccolta», che dà l'idea di un'istruttoria che non ci può essere. Comunque, confermo che può andare bene il termine «ricevuta», secondo la proposta avanzata dal senatore Benedetti Valentini.

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signora Presidente, mi è dispiaciuto che il senatore Benedetti Valentini abbia rinunciato ai suoi emendamenti, che proponevano di abolire la testimonianza scritta nell'ambito del procedimento civile.

Non so se siano cambiate molto le cose, ma ricordo che quando ero pretore civile presso la sede di Napoli in cui ho cominciato, vi era davanti alla pretura chi affittava la giacca per il testimone falso. Mi domando cosa succede quando si delega alla parte di fare la dichiarazione. Chi la farà, considerato che competeva all'avvocato o comunque alla parte andare a reperire il testimone? Cosa accadrà con le dichiarazioni che vengono presentate? Le farà veramente la parte o non piuttosto il difensore o la parte che ha richiesto il favore di rendere una deposizione? Starei atto molto attento a certe rinunce.

Ricordo poi che, quando ero pretore civile, si facevano raccogliere da parte degli avvocati le deposizioni, che poi venivano portate al giudice per chiedere la conferma. Quando mi trovavo di fronte a persone imbarazzate io stesso chiedevo di riascoltarle. Magari a quel punto mi venivano dette cose completamente diverse, tanto che in un caso mi fu addirittura detto dall'interessato di aver gonfiato la fattura e che faceva sempre così perché altrimenti le parti non sarebbero più andate da lui.

Dunque, se si rinuncia ad una delle funzioni principali del giudice, che è quella di assumere la deposizione testimoniale, credo che effettivamente si corrano grossi, anzi grossissimi rischi. Pertanto, pur non avendo fatto in tempo, nonostante avessi alzato la mano, a fare mia la proposta emendativa del senatore Benedetti Valentini, mi sembra che in effetti si stia operando una rinuncia molto grave da parte della giurisdizione.

Ricordo, infine, che negli Stati Uniti d'America la giuria viene formata proprio per raccogliere la prova; bisogna che il teste vada davanti alla giuria e faccia una dichiarazione, a meno che non si riconoscano determinati fatti. Ero io stesso ad insistere perché si procedesse ad un interrogatorio informale delle parti, anche per stabilire davanti al giudice quali fossero i fatti pacifici e quelli non pacifici. Così si abbrevia il processo. In caso contrario, si delinea un processo che, in via astratta, può essere completamente falso, sulla base delle dichiarazioni che produce una parte o l'altra. Fate come volete. La maggioranza siete voi e dunque, se volete, rinunciate anche alla giurisdizione.

CENTARO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*PdL*). Signora Presidente, vorrei chiarire all'Aula, dopo l'intervento del collega D'Ambrosio, che questa prova può essere disposta – quindi vi è una facoltà discrezionale del giudice che opera previo accordo delle parti, che è il presupposto fondamentale, e tenuto conto della natura e delle circostanze relative alla causa stessa. Vi è dunque una valutazione complessiva che il giudice deve fare per poter disporre questo tipo di prova. Non vi è alcuna rinuncia immediata alla giurisdizione o al controllo sulle dichiarazioni testimoniali.

Aggiungo: è necessario far venire, per i documenti di spesa, il falegname o altri, facendo loro perdere la giornata di lavoro, solo per confermare la fattura che è stata prodotta in giudizio, tenuto conto peraltro della circostanza che costoro potranno comunque essere richiamati dal giudice, testimoniando direttamente davanti a lui, ove sorgano contestazioni?

Ritengo che le clausole di salvaguardia del sistema comunque vi siano

Penso che comunque le clausole di salvaguardia del sistema vi siano e che si possa arrivare a tale tipo di dichiarazioni solo per deflazionare il processo, renderlo più rapido ed evitare anche a tanti cittadini italiani di perdere una giornata di lavoro nelle aule giudiziarie solo per confermare un documento di spesa. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.700 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.22.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.22, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.23, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.701, presentato dai senatori D'Alia e Bonfrisco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.28, identico all'emendamento 28.29.

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

INCOSTANTE (*PD*). Accanto al senatore Ferrara c'è una luce accesa!

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare. (*Commenti della senatrice Incostante*). Senatrice Incostante, ho già invitato i senatori Segretari a controllare e stanno verificando.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.28, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 28.29, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.31.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.31, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.32, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.33, identico all'emendamento 28.34.

DE TONI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Toni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.33, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 28.34, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.36, identico all'emendamento 28.37.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.36, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 28.37, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.38, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.39.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.39, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, sull'emendamento 28.40 vi è un invito al ritiro. Cosa intende fare?

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, l'emendamento 28.40 nasce dal fatto che io propendo sempre per la sostanza più che per la procedura. Ritengo, cioè, che la procedura e i suoi sbarramenti debbano essere sempre al servizio della ricerca della verità sostanziale. Pertanto interpreto in quest'ottica anche ciò che va a verificarsi nel grado di appello.

Tuttavia, siccome nel nostro sistema processuale resta in piedi la norma secondo la quale il giudice anche d'appello, sol che lo ritenga indispensabile ai fini della decisione e allorché magari vi sia la prova di colui che dimostra di non avere potuto produrre documentazione in primo grado, può ammettere nuovi mezzi di prova, credo di poter condividere il testo dell'articolo proposto dalle Commissioni e, pertanto, accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.42.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.42, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.43, identico all'emendamento 28.44.

DE TONI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Toni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.43, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 28.44, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VALENTINO (*PdL*). Signora Presidente, credo che il Senato debba riflettere sui contenuti dell'emendamento 29.4. Non è possibile immaginare che un ricorso per Cassazione venga dichiarato inammissibile *inaudita altera parte*, senza nemmeno avviare una procedura di verifica nel contraddittorio dei soggetti processuali. Vi è un precedente, che certamente non credo abbia dato grande prova di sé, e riguarda il processo penale. Nell'ambito del procedimento penale, infatti, qualche anno fa fu introdotta la sezione che avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente dei ricorsi inammissibili. Il numero di ricorsi che vengono dichiarati inammissibili è notevole, ma se ne discute, signora Presidente; è prevista la possibilità di intervento da parte dei soggetti processuali.

L'ipotesi che si vuole introdurre con l'emendamento 29.4 è volta ad evitare che una sezione di tribunale diventi una sorta di commissione che svolga delle valutazioni senza ascoltare il parere di alcuno, sulla base di considerazioni che non potranno mai essere censurate perché poi naturalmente non esiste un'istanza ulteriore.

Credo che il rispetto del contraddittorio, principio fondamentale del nostro ordinamento, imponga di considerare con grande attenzione questo emendamento e di eliminare questa stortura. Non potrei, infatti, definire diversamente la situazione che si è determinata allo stato e che è stata – come dire? – apprezzata alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DELOGU, *relatore*. Signora Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 29.1, 29.4, 29.7, 29.8, 29.12 e 29.13. Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 29.3, 29.5, 29.6, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4 e 29.0.5. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 29.0.6.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 29.1 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo al presentatore se intende accettarlo.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, con questo emendamento si era aperto in Commissione il confronto, amplissimo, sul problema dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione. È stato svolto un cospicuo ed approfondito lavoro nella sede delle Commissioni stesse e ritengo giusto attenermi al non facile risultato del dibattito e del comune lavoro in Commissione.

Sottolineo, in particolare, che con la soppressione del comma riguardante la cosiddetta doppia conforme, di cui all'articolo 29 ora al nostro esame, si è venuti incontro all'istanza principale del mondo forense e anche delle parti più avvedute della magistratura. Naturalmente non sottovaluto le ulteriori remore, riserve e considerazioni rese dal senatore Valentino, ma mi sembra che il punto di equilibrio raggiunto dalla Commissione sia pregevole e meritevole di essere confermato. Pertanto, aderisco all'invito e ritiro l'emendamento 29.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.3, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 29.4 c'è un invito al ritiro. Chiedo al senatore Valentino se intende accoglierlo.

VALENTINO (*PdL*). Signora Presidente, accolgo l'invito al ritiro, però non posso esimermi dal fare una considerazione amara: talvolta si ha l'impressione che l'agenda dei nostri lavori sia scandita da esigenze della Cassazione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.5, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.6, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Sugli emendamenti 29.7, 29.8, 29.12 e 29.13 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo al senatore Valentino se intende accettarlo.

VALENTINO (*PdL*). Signora Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozione e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,11*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082)ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO V

GIUSTIZIA

Art. 27.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

b-bis) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«*3-bis)* per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

1-bis. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero *3-bis)*, del codice di procedura civile, si applicano le disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace di cui al libro II, titolo II, del codice di procedura civile.

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Incompetenza*). – L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompe-

tenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

13. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena

di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

14. L'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - (*Disponibilità delle prove*) – Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

16. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti *internet* da lui designati».

17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

17-*bis*. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

18. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

EMENDAMENTI

27.1

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, VALENTINO (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

27.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».

27.4

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 27.3

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila» con le seguenti: «trentamila».

27.400

I RELATORI

Approvato

All'articolo 27, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), del codice di procedura civile non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro di cui al libro II, titolo IV, del medesimo codice».

27.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».

27.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

27.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».

27.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».

27.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con ordinanza con cui dichiara».

27.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

27.12

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di procedura civile, la parola: "sentenza" è *sostituita dalla seguente: "ordinanza"*».

27.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 44. - (*Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza*). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito"».

27.14

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (*Conflitto di competenza e regolamento di competenza*). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28,

la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti."».

27.15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

27.16

CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sost. id. em. 27.15

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.17

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario".

7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente periodo: "Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina"».

27.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti".

8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 68-bis. - (*Termini per lo svolgimento degli incarichi*). - Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza *e*) se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione.".

8-quater. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - (*Intervento in causa del pubblico ministero*). - Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.

Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.

Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rilevabile d'ufficio."

Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

8-quinquies. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale"».

27.19

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà"».

27.300

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Respinto

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «dei M.i.nistero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

27.301

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Approvato

Al comma 9, lettera c) sostituire le parole: «e teletrasmessi» con le seguenti: «e trasmessi in via telematica».

27.20

GRAMAZIO

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92, sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».

27.21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Le parole da: «Sostituire» a: «onorari di difesa» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.

In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288"».

27.350

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Precluso

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il comma primo dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"».

27.24

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».

3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.25

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 12.

27.26

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

27.30

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 14.

27.351

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti"».

27.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

"123. - (*Nomina del traduttore*). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice di-

sponde che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti"».

27.37

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 17.

27.38

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo comma, n. 4), le parole: "dello svolgimento del processo e" sono soppresse.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando"».

27.39

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.40

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 27.39

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.41

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre";

b) al secondo comma dopo le parole: "rilevabili d'ufficio" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", comprese quelle di cui all'articolo 38".

18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione".

18-quater. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

b) al secondo comma, la parola: "Egli" è sostituita dalle seguenti: "Il giudice istruttore».

18-*quinquies*. Al secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: "ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-*octies* e 669-*decies*".».

27.42

CENTARO

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. L'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 165. - (*Costituzione dell'attore*). - L'attore, entro venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti giorni dall'ultima notificazione"».

ORDINI DEL GIORNO

G27.100

BORNACIN, BERSELLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'odg G27.101, nell'odg G27.101 (testo 2)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1082/A, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

premessi che:

con delibera del C.S.M. n. 61/VA/2008 del 4 dicembre 2008, comunicata a tutti gli uffici giudiziari sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per i trasferimenti dei giudici di pace in carica e sono stati contestualmente sollecitati tutti i Presidenti di Corte d'Appello per la definizione delle procedure concorsuali già indette e per la pubblicazione di nuovi bandi di concorso sino alla copertura di tutti i posti attualmente vacanti presso gli uffici del Giudice di Pace;

la legge n. 204 del 22 dicembre 2008, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» e relative note di variazione, non contiene la copertura delle spese che saranno determinate dalla riapertura dei bandi di concorso presso i distretti di Corte di Appello, per la compensazione dei posti attualmente vacanti presso gli uffici del giudice di Pace,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a sospendere fino all'approvazione della riforma della magistratura di pace e onoraria, e comunque fino al 31 dicembre 2009, i concorsi per l'ammissione al tirocinio e le nuove nomine a giudice di pace, a prorogare fino al 2012 le scadenze degli incarichi di tutti i giudici di pace in servizio.

G27.101

DIVINA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'odg G27.100, nell'odg G27.101 (testo 2)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge A.S. 733 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» si è ampliata la competenza del Giudice di pace affidandogli il reato di immigrazione clandestina;

implica il riconoscimento della professionalità dei giudici di pace in servizio;

con il nuovo carico di lavoro non si potrà disgiungere una continuità negli incarichi, pena il rischio di paralisi dell'intera istituzione giudiziaria,

impegna il governo

ad emanare i provvedimenti conseguenti, finalizzati ad un protrarsi dei rapporti di servizio dei Giudici di Pace per ulteriori quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis articolo 7, della legge 374/91.

G27.101 (testo 2) (già odg G27.100 e G27.101)

DIVINA, BORNACIN, BERSELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 127 - stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (g.o.t.) e di vice procuratori onorari (v.p.o.) si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

il disegno di legge AS n. 1082/A amplia la competenza dei giudici di pace nelle controversie in materia civile;

con delibera del C.S.M. n. 61/VA del 4 dicembre 2008, comunicata a tutti gli uffici giudiziari sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per i trasferimenti dei giudici di pace in carica e sono stati contestualmente sollecitati tutti i Presidenti di Corte di Appello per la definizione delle procedure concorsuali indette per la pubblicazione di nuovi bandi di concorso sino alla copertura di tutti i posti attualmente vacanti presso gli uffici del Giudice di pace;

si rende improcrastinabile una riforma organica dell'intera magistratura onoraria al fine di razionalizzarne l'impiego nell'organizzazione del servizio giustizia,

impegna il Governo a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, valutando l'opportunità di prorogare i giudici di pace in servizio a tale data qualora non fosse ancora concluso l'*iter* parlamentare di approvazione della riforma.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

01. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all'articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».

1. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

2. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano gravi motivi, può concedere».

3. L'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile è abrogato.

4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

5-*bis*. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».

5-ter. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».

6. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. – (*Testimonianza scritta*) – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Qualora la testimonianza abbia ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e raccolta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

7. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

8. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. - (*Sospensione su istanza delle parti*). – Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

10. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

10-*bis*. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292».

11. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

12-*bis*. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

14. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».

15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

17. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

17-bis. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».

EMENDAMENTI

28.1

D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere in fine le seguenti parole: "Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti"».

28.2

BALBONI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182."»

28.3

D'ALIA

Approvato

Sopprimere il comma 2.

28.6

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».

28.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 185. - (*Tentativo di conciliazione*). - Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al

procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo."».

28.8

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma."».

28.10

D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti".

4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: "Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato."».

28.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».

28.300

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Respinto

Al comma 5-bis, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

28.16

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

28.17

D'ALIA

Decaduto

Sopprimere il comma 6.

28.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il giudice istruttore, su concorde richiesta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.

Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la relativa ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.

Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato".».

28.20

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato».

28.301

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», primo comma, sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».

28.21

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«La firma del testimone può essere autenticata anche dal difensore di una delle parti costituite nel procedimento».

28.700

IL GOVERNO

V. testo 2

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sostituire le parole: «raccolta dal difensore» con le seguenti: «consegnata al difensore»;

b) all'ottavo comma, dopo le parole: «esaminate le risposte» inserire le seguenti: «o le dichiarazioni».

28.700 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sostituire le parole: «raccolta dal difensore» con le seguenti: «ricevuta dal difensore»;

b) all'ottavo comma, dopo le parole: «esaminate le risposte» inserire le seguenti: «o le dichiarazioni».

28.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 281-*quinquies* del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"È sempre tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale"».

28.23

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: "primo" è inserita la seguente: ", secondo".

8-bis. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44"».

28.701

D'ALIA, BONFRISCO (*)

Approvato*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis . All'articolo 291 del codice di procedura civile aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Il primo comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

28.28

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fissando l'udienza e la prosecuzione del processo"».

28.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 28.28*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fissando l'udienza e la prosecuzione del processo"».

28.31

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 305. - (*Mancata prosecuzione o riassunzione*). - Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata".».

28.32

D'ALIA

Respinto

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

28.33

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio"».

28.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 28.33

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio».

28.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.37

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 28.36

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.38

D'ALIA

Respinto

Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

28.39

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione".

13-ter. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato"».

28.40

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Sopprimere il comma 14.

28.42

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo giudice";

b) al primo comma, le parole: "Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente," sono soppresse;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto"».

28.43

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

28.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 28.43

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 29.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (*Ammissibilità del ricorso*). – Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo;

4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 96, terzo comma».

2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis» sono soppresse.

EMENDAMENTI

29.1

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

29.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione) - 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

"Art. 339-bis. - (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). - Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.";

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

"5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;"

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.»;

d) l'articolo 380-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 380-*bis*. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto della decisione.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza".».

29.4

VALENTINO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 360-*bis*. - (*Atti preliminari*). - Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.

L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.

Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma.».

29.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di procedura civile) - 1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: "e di competenza" sono soppresse;
- b) il secondo comma è abrogato».

29.6

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

29.7

VALENTINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 2), sostituire le parole da: "una questione sulla quale", fino alla fine del numero con le seguenti: "quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento"».

29.8

VALENTINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non manifestamente infondata».

29.12

VALENTINO

Ritirato

Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il relatore».

29.13

VALENTINO

Ritirato

Sopprimere i commi 2 e 3.

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 29****29.0.6**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento

ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita."».

29.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 543 - (*Forma e procedimento del pignoramento*). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;
- 3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
- 4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato

udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore precedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

"Art. 548 - (*Mancata o contestata dichiarazione del terzo*). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma"».

29.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: "e fissa" con la parola: ", fissa" e, dopo le parole: "siano intervenuti" aggiungere le seguenti: "e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate".

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: "Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti compare, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accertati, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto

luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto."».

29.0.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:

"Art. 570. - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse."».

29.0.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel

caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica"».

29.0.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 574. - (*Provvedimenti relativi alla vendita*). - Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587"».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1082. Em. 27.1, Casson e altri	214	213	000	078	135	107	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1082. Emm. 27.3 e 27.4, Li Gotti e altri; Casson e altri	217	216	001	081	134	109	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.5, Li Gotti e altri	216	214	000	080	134	108	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.11, Casson e altri	221	220	001	081	138	111	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.12, Casson e altri	219	218	000	082	136	110	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.13, Casson e altri	225	224	001	086	137	113	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.14, Casson e altri	221	220	001	083	136	111	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1082. Emm. 27.15 e 27.16, Li Gotti e altri; Casson e altri	224	223	001	087	135	112	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.19, Casson e altri	226	225	001	088	136	113	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.300, Casson e altri	221	220	001	083	136	111	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1082. Prima parte em. 27.21, Li Gotti e altri	225	224	000	088	136	113	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.18, Casson e altri	229	228	001	090	137	115	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0162

del 03/03/2009 9.37.07

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.26, Casson e altri	229	228	001	090	137	115	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.351, Casson e altri	228	227	001	091	135	114	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.36, Casson e altri	226	225	001	090	134	113	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.38, Casson e altri	228	227	001	091	135	114	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.39 e 27.40, Casson e altri; Li Gotti e altri	225	223	002	090	131	112	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1082. Em. 27.41, Casson e altri	225	224	001	088	135	113	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1082. Em. 28.7, Casson e altri	222	221	001	087	133	111	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1082. Em. 28.8, Casson e altri	224	223	001	092	130	112	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1082. Em. 28.11, Casson e altri	229	228	001	093	134	115	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1082. Em. 28.18, Casson e altri	228	227	001	094	132	114	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1082. Em. 28.301, Maritati e altri	226	225	001	095	129	113	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1082. Em. 28.22, Casson e altri	234	233	001	097	135	117	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1082. Em. 28.31, Casson e altri	232	231	000	097	134	116	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0162

del 03/03/2009 9.37.07

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1082. Emm. 28.33 e 28.34, Casson e altri; Li Gotti e altri	232	231	000	098	133	116	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1082. Emm. 28.36 e 28.37, Casson e altri; Li Gotti e altri	223	222	000	093	129	112	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1082. Em. 28.39, Casson e altri	225	224	001	095	128	113	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1082. Em. 28.42, Casson e altri	231	230	001	097	132	116	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1082. Emm. 28.43 e 28.44, Casson e altri; Li Gotti e altri	230	229	001	096	132	115	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0162 del 03/03/2009 9.37.07 Pagina 9

Totale votazioni 30

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000030									
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
ADAMO MARILENA	F	F	F		F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO										
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A	A	C	C	F	A	A	A
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA										
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C		C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C									
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F		F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE										
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA										
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA										
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCHETTO GABRIELE	C	C		C	C	C	C	C	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Caliendo, Carrara, Caruso, Caselli, Castelli, Castro, Ciampi, D'Alì, Davico, De Castro, De Gregorio, Dell'Utri, Di Stefano, Fasano, Fluttero, Giordano, Giovannardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Massidda, Messina, Molinari, Palma, Pera, Pontone, Saia, Spadoni e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per attività della 2ª Commissione permanente; Franco Vittoria e Germontani, per partecipare a una conferenza internazionale; Firrarello, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Serafini Anna Maria, Sbarbati Luciana
Norme a tutela del diritto all'identità dei minori (1418)
(presentato in data 27/2/2009);

senatrice Contini Barbara
Modifica all'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (1419)
(presentato in data 27/2/2009);

senatrice Giaì Mirella
Tutela del patrimonio storico della lotta di liberazione (1420)
(presentato in data 02/3/2009).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

S.1073 approvato dal Senato della Repubblica

C.1929 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 27/02/2009);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007 (1406)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione straordinaria diritti umani

C.2037 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 27/02/2009);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1ª dicembre 2005 (1407)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.2013 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 27/02/2009);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;

b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006 (1408)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.2014 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 27/02/2009).

Disegni di legge, ritiro di firme

In data 27 febbraio 2009, il senatore Valerio Carrara ha dichiarato di ritirare la propria firma dai seguenti disegni di legge:

sen. Bianconi. – Introduzione dell'articolo 2-*bis* della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti (14);

sen. Amati ed altri. – Misure per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme a favore della cura di cani e gatti (1069).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Alessandro Rocchi, di Roma, chiede provvedimenti in favore delle famiglie indigenti o in difficoltà economiche (*Petizione n. 524*);

il signor Gaetano Mantovani, di Nicosia (Enna), e numerosi altri cittadini chiedono la riapertura della guardia medica di Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo (*Petizione n. 525*);

il signor Liberino Lizza, di Ceppaloni (Benevento), chiede norme volte ad eliminare sperequazioni in materia di trattamento pensionistico nell'Arma dei carabinieri (*Petizione n. 526*);

il signor Giovanni Carta, di Cagliari, e numerosi altri cittadini chiedono l'erogazione di ulteriori indennizzi ai cittadini, agli enti e alle imprese italiani per i beni, i diritti e gli interessi perduti nel territorio della ex Jugoslavia (*Petizione n. 527*).

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni

FLERES, VIZZINI, D'ALÌ, ALICATA, BATTAGLIA, CENTARO, FERRARA, FIRRARELLO, GALIOTO, STANCANELLI, VICARI. – Il Senato,

premessi che:

con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», emanato, viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana, si dà finalmente attuazione all'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione,

che recita testualmente: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;

lo Statuto siciliano è stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed è stato convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

con sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008 è stato chiarito, tra l'altro, con riferimento al comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che con il «criterio di simmetria», in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione del gettito di imposta, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta. «Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, sono trasferite alla Regione – "simmetricamente" al trasferimento del gettito di tale imposta – anche le "competenze, previste dallo Statuto" sino ad ora esercitate dallo Stato, e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta»;

a distanza di tre anni dall'emanazione del predetto decreto legislativo non ne è stata data attuazione pratica, in quanto non è stato emanato il decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione Siciliana, deve determinare le modalità applicative del provvedimento, come espressamente indicato nel comma 2 dell'articolo medesimo,

impegna il Governo a procedere, in tempi brevi, alla definizione delle modalità applicative del decreto legislativo n. 241 del 2005 in conformità a quanto disposto dal medesimo provvedimento, che rappresenta il soddisfacimento di un diritto della Regione Siciliana, che per troppo tempo è stato disatteso, in conformità alla più recente giurisprudenza costituzionale e in coerenza con i principi del federalismo fiscale.

(1-00094)

Interrogazioni

MARCUCCI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la Basilica della Madonna dell'umiltà di Pistoia è la più importante testimonianza rinascimentale dell'architettura monumentale pistoiese, caratterizzata dalla cupola cinquecentesca realizzata da Giorgio Vasari e alta 59 metri;

al restauro e consolidamento della predetta Basilica è stato assegnato un finanziamento di 1.391.810 euro (408.190 nel 2007, 461.180 nel 2008 e 522.440 nel 2009) con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 giugno 2007 di approvazione della programmazione triennale 2007-2009 degli interventi da realizzarsi con le risorse derivanti dagli utili del gioco del lotto;

la Soprintendenza di Firenze, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha assunto il ruolo di stazione appaltante, espletando nel dicembre 2007 le procedure di aggiudicazione dei lavori di restauro, in base allo specifico progetto di intervento (perizia di spesa n. 3951 del 27 novembre 2007);

il 5 marzo 2008 è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, la curia vescovile di Pistoia e la fondazione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia in base al quale la fondazione partecipa al finanziamento del restauro della basilica con un importo di 1.400.000 euro e la Curia vescovile con 500.000 euro, per complessivi 1.900.000 euro, aggiuntivi rispetto al finanziamento del Ministero;

nel maggio 2008 la Soprintendenza di Firenze ha avviato i lavori di restauro, in base al proprio progetto di intervento;

il finanziamento ministeriale è stato inopinatamente decurtato della somma di 438.560,25 euro per effetto del decreto di rimodulazione del decreto ministeriale 19 giugno 2007 (decreto del Ministro per i beni e attività culturali 25 settembre 2008) e della successiva circolare n. 7834 del 10 ottobre 2008,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire il reintegro del finanziamento, necessario per rispettare il programma dei lavori di restauro evitando di lasciare incompiuto un percorso che ha visto la virtuosa compartecipazione del territorio e che rischia una brusca battuta d'arresto, con un significativo danno d'immagine per il Ministero, oltre all'evidente danno diretto per la città di Pistoia.

(3-00580)

BARBOLINI, BASTICO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 31 luglio 2008, al Senato è stata presentata un'interrogazione (3-00190, ad ora senza risposta) indirizzata ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia per chiedere se il Governo ritenesse opportuno, in linea con quanto previsto da una norma della legge finanziaria per il 2008, applicare un criterio premiale per trasferire al Tribunale di Modena una parte significativa delle risorse economiche introitate dall'attività giudiziaria svolta in quella sede, pari a 1.005.113 euro nel 2006, da destinare al potenziamento delle dotazioni degli uffici giudiziari, all'aumento del personale in organico, attualmente ampiamente insufficiente alle esigenze del

tribunale, e alla costruzione di nuove sedi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

in relazione all'organico, recenti ordinarie ispezioni ministeriali hanno accertato un livello di produttività dell'ufficio superiore alla media, ma un insufficiente numero di magistrati addetti (35) che dovrebbe essere aumentato di quattro o cinque unità;

tale cronica insufficienza di organico è stata recentemente aggravata dal provvedimento del Presidente della Corte d'appello di Bologna che, nonostante il parere contrario del Consiglio giudiziario del Distretto di Bologna e del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Modena, ha applicato sino all'11 luglio 2009 un giudice del Tribunale di Modena al Tribunale di Reggio-Emilia per supplire alle carenze di organico in tale sede;

tale provvedimento produrrà un evidente pregiudizio al Tribunale di Modena, causando l'immediata riduzione delle possibilità operative e la prospettata – ed appena attivata – riorganizzazione delle sezioni civili;

la protratta inerzia del Consiglio superiore della magistratura competente ad approvare il decreto del Presidente della Corte d'appello di Bologna, peraltro già esecutivo, porterebbe all'assurda conseguenza che il provvedimento contestato verrebbe completamente attuato pur in mancanza dell'approvazione;

non meno grave è la situazione dell'Ufficio del giudice di pace la cui operatività è stata di fatto compressa, sino ad essere ultimamente bloccata, dall'impossibilità, per carenza di personale, di evadere quotidianamente le pratiche amministrative non completando l'iscrizione a ruolo delle cause e la pubblicazione delle sentenze;

l'inidoneità dell'organico trova, purtroppo, perfetta corrispondenza nella gravissima carenza della situazione edilizia del Tribunale i cui lavori di ristrutturazione e di adeguamento impiantistico non hanno ancora avuto inizio causa la sopravvenuta insufficienza del finanziamento iniziale (anno 1998) determinata dalla lievitazione dei prezzi, dalle nuove soluzioni progettuali, dall'adeguamento spese e dagli oneri sostenuti per gli interventi (non meno necessari) per gli altri edifici giudiziari;

considerato che:

appare indispensabile procedere ad un'integrazione delle risorse già stanziare per restituire decoro architettonico, logistica e funzionalità ad un edificio privo, allo stato, dei requisiti di minima fruibilità;

il Sindaco di Modena, in data 2 dicembre 2008, ha comunicato al Ministero della giustizia il piano di edilizia giudiziaria relativo al Tribunale di Modena, in risposta alle informazioni richieste dallo stesso Ministero, che contempla, nel dettaglio, lo stato dei lavori e la rendicontazione delle risorse necessarie al completamento dell'opera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con sollecitudine per stanziare le risorse necessarie al completamento del piano di edilizia giudiziaria relativo al tribunale di Modena al fine di consentire lo svolgimento dell'attività giudiziaria in sedi idonee e sicure;

se intenda procedere, con sollecitudine, al rimborso delle spese aggiuntive sostenute dall'amministrazione di Modena;

quali iniziative intenda adottare al fine di risolvere la situazione di carenza di personale presso del Tribunale di Modena, che causa una notevole riduzione delle attività operative.

(3-00581)

STRADIOTTO, ARMATO, BERTUZZI, CHITI, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MAZZUCONI, MONGIELLO, NERROZZI, PAPANIA, RUSCONI, SOLIANI, TOMASELLI, TREU, VITA.
– *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i Comuni italiani esprimono forti preoccupazioni per la mancanza di attenzione per le problematiche e per l'assenza di spirito di collaborazione che il Ministero dell'economia e delle finanze sta usando nei loro confronti;

le cause di tale difficoltà dipendono dalle scelte di finanza pubblica adottate nel corso dell'ultimo anno che i Comuni, con senso di responsabilità istituzionale, hanno accettato e, finora, per la maggior parte, rispettato;

i Comuni, in conseguenza di tali decisioni, hanno fornito un contributo decisivo alla stabilità dei conti pubblici, superiore per entità ad ogni altro livello di governo;

l'abolizione dell'ICI sulla prima casa è avvenuta senza un'adeguata copertura finanziaria, lasciando i Comuni privi di una parte consistente del gettito di loro spettanza, che come noto serve alla copertura dei più importanti servizi per la collettività locale, quali ad esempio gli asili nido e il trasporto pubblico locale;

l'introduzione di nuovi limiti al patto di stabilità interno, alcuni dei quali contraddittori, sta generando paradossi e sperequazioni evidenti;

la circolare n. 2/2009, emanata il 27 gennaio 2009 dalla Ragioneria generale dello Stato, concernente l'applicazione delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, rende praticamente impossibile per i Comuni la sua applicazione;

il documento contiene i criteri interpretativi per l'applicazione del patto di stabilità interno da parte degli enti locali anche alla luce delle novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti. In particolare, la normativa prevede:

a) che il saldo obiettivo sia ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. A tal fine sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 da conseguire al fine della determinazione del singolo saldo programmatico;

b) a decorrere dal 2009, un meccanismo di premialità per gli enti virtuosi individuati in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria; agli enti virtuosi è concesso un beneficio sul saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto;

c) l'introduzione, a decorrere dal 2010, di misure volte a contenere la dinamica di crescita del debito degli enti locali, in linea con i medesimi obiettivi di crescita del debito indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria;

d) per gli enti inadempienti al patto 2008-2011, un diverso sistema sanzionatorio che opera mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, il blocco delle assunzioni, la limitazione alla crescita delle spese correnti, il divieto all'indebitamento e la riduzione delle indennità degli amministratori; alla Corte dei conti continua ad essere affidato il compito di accertare il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno e la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni;

e) il monitoraggio del patto di stabilità interno sia effettuato con cadenza semestrale e non più trimestrale;

f) gli enti commissariati ai sensi dell'art. 141 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali siano soggetti a partire dal 2009 al patto di stabilità interno;

rilevato che:

fra gli aspetti maggiormente contraddittori della circolare emerge il divieto posto all'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari per finanziare la spesa per investimenti, in conseguenza del quale dai bilanci dei Comuni italiani viene cancellato almeno un miliardo e mezzo di euro;

tale interpretazione ministeriale è in palese contrasto con il contenuto di un ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo, nel corso della discussione al Senato della legge finanziaria per l'anno 2009;

gli effetti derivanti dall'applicazione della menzionata circolare metteranno l'80 per cento dei Comuni nell'impossibilità di rispettare il patto di stabilità, con gravi ripercussioni sulle comunità e sui saldi di finanza pubblica;

constatato che:

tale vicenda è tanto più grave ed inaccettabile se si considera che l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione nazionale Comuni italiani aveva già lanciato un allarme in tal senso e richiesto sul punto un incontro al Presidente del Consiglio dei ministri;

la suddetta circolare rappresenta per i Comuni una provocazione, che rischia di incrinare gravemente i rapporti e il dialogo con il Ministero dell'economia;

assumendo queste decisioni, il Ministero ha posto i Comuni italiani nelle condizioni di non potere rispettare le regole del patto di stabilità interno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda predisporre una nuova circolare interpretativa volta a consentire ai Comuni italiani il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011;

se intenda consentire ai Comuni l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari per finanziare la spesa per investimenti;

se il Governo intenda provvedere, e in quali tempi, all'integrale copertura delle minori entrate dei Comuni conseguenti all'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili.

(3-00582)

GERMONTANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

negli ultimi tre anni l'università per stranieri di Siena, come l'università per stranieri di Perugia, non è stata fatta rientrare né nel cosiddetto modello per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario né tanto meno nella specifica voce relativa alle istituzioni a statuto speciale come fino a pochi anni fa avveniva per effetto delle disposizioni del decreto ministeriale che annualmente regola la materia;

da tale situazione, di cui sono inspiegabili i motivi e le cui conseguenze investono negativamente vari ordini di questioni, deriva una condizione di disparità rispetto a tutti gli altri atenei italiani: l'idea di «sistema universitario nazionale» viene limitata da questa situazione che ne fa escludere le due Università per stranieri, nonostante che per legge (legge n. 204 del 17 febbraio 1992; decreto ministeriale n. 376 del 19 luglio 2001) esse svolgano compiti di ricerca e di alta formazione totalmente identici a quelli delle altre università italiane, ma con una specificità di rilevante importanza per i processi di internazionalizzazione del Paese;

l'università per gli stranieri di Siena svolge corsi di lingua e cultura italiana per stranieri nel proprio Centro linguistico; ha una facoltà di lingua e cultura italiana con due corsi di laurea, due di laurea magistrale, una scuola di dottorato, una scuola di specializzazione in didattica dell'italiano a stranieri; svolge esami di certificazione di competenza linguistica in tutto il mondo; realizza costantemente corsi di aggiornamento per i docenti di italiano nel mondo, contribuendo in questo modo alla diffusione del nostro «Sistema-Paese». In parallelo, nell'università per stranieri di Siena, entro il corso di laurea in mediazione linguistica e culturale, sono insegnate agli studenti italiani le lingue inglese, francese, tedesca, spagnola, cinese, araba, giapponese, russa;

l'università per gli stranieri di Siena è stata la prima a realizzare un percorso completo e coerente per diventare insegnante di italiano come lingua straniera, che mai prima era stato istituito in Italia;

a fronte di questo impegno, l'università per gli stranieri di Siena (come quella di Perugia) non è parametrata né secondo i criteri validi per gli altri atenei né in modo adeguato alla sua specificità;

inoltre contraddittoriamente rispetto al dettato normativo che fa dell'insegnamento della lingua-cultura italiana la missione dell'ateneo, gli studenti stranieri non vengono riconosciuti dalle rilevazioni statistiche del Ministero,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dotare l'Università degli stranieri di Siena degli strumenti necessari per inserire la stessa Università pienamente nel sistema di attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario o, almeno, per includere l'Ateneo nella ripartizione dei fondi attribuiti secondo criteri di premialità agli atenei virtuosi.

(3-00584)

LATRONICO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

la Regione Basilicata, in attuazione dell'accordo siglato nel 2002 tra Confindustria Treviso e Confindustria Basilicata, emanava il bando «Matera – Treviso» per trasferire nel territorio lucano iniziative industriali dal Nord al Sud d'Italia ad alto contenuto tecnologico;

il bando si poneva l'obiettivo di avviare un'opera di reindustrializzazione della Valle del Basento e delle zone di La Martella (Matera) con il concorso di aziende trevigiane interessate ad investire nel comprensorio materano;

il bando prevedeva opportunità di lavoro per oltre 400 addetti e un finanziamento iniziale di 50 milioni di euro, da implementare ogni anno con risorse regionali ex legge n. 488 del 1992;

delle 15 aziende che aderivano all'iniziativa, alcune rinunciavano ai finanziamenti accordati, per altre veniva decretata la revoca, solo un'azienda avviava la produzione;

tenuto conto che:

l'intesa sottoscritta tra l'Unione industriali di Treviso e la Regione Basilicata era un'occasione di arricchimento delle potenzialità produttive e occupazionali del territorio;

il bando «Matera – Treviso» avrebbe dovuto, difatti, attrarre investimenti a più alto valore aggiunto, in grado di garantire occupazione e stimolare l'intero tessuto produttivo locale;

l'iniziativa non è però riuscita, ad avviso dell'interrogante, ad accrescere la competitività del sistema imprenditoriale regionale ed ad ampliare la base occupazionale;

considerato che:

la quanto risulta all'interrogante le risorse non utilizzate del bando sono considerevoli;

i fondi non spesi, a giudizio dell'interrogante, potrebbero essere utilizzati per finanziare altre iniziative di sostegno, rilancio e consolidamento dell'apparato produttivo delle aree industriali della Valle del Basento, anche attraverso azioni di riqualificazione e riconversione industriale;

in particolare tali risorse potrebbero essere utilizzate per rivitalizzare l'industria del mobile imbottito o altre attività rientranti nel comparto manifatturiero avanzato, settore trainante dell'economia del comprensorio materano, che oggi attraversa una crisi senza precedenti;

l'interrogante chiede se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se ritengano opportuno prevedere l'utilizzo dei fondi non impiegati per finanziare altre attività produttive del territorio – quali quelle dell'industria del mobile – che soffrono particolarmente del grave momento di crisi.

(3-00586)

BAIO, BASSOLI, VIMERCATI, MAZZUCONI. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, –* Premesso che:

la Agnati S.p.A., stata fondata nel 1932 a Genova da Alessandro Agnati, si occupa di impianti per cartoni ondulati e dopo la costruzione del sito produttivo nel 1960 in Brianza, a Vimercate, è diventata *leader* mondiale del settore;

nel 1990 il gruppo Agnati si è espanso nel mercato mondiale ed ha incrementato le sue quote di mercato, investendo progressive risorse operative e umane;

in 49 anni di presenza sul territorio lombardo, la Agnati S.p.A. ha dato lavoro a tre generazioni di brianzoli, costituendo un essenziale punto di riferimento per la comunità ad essa afferente;

la scorsa settimana la Agnati S.p.A. ha annunciato la mobilità per «cessata attività» e, conclusi i tempi tecnici, pari a 75 giorni, per la procedura di accordo con i sindacati, 130 lavoratori saranno messi in mobilità;

la cessata attività è stata dettata da una crisi economica, da tempo esistente, aggravata dal crollo finanziario globale che ha investito *in primis* l'America, sei mesi fa, e poi tutto il mondo;

il mercato mondiale a cui afferiva la Agnati S.p.A. aveva un giro di affari complessivo di 900 milioni di euro, ma negli ultimi mesi è crollato a 200;

la Agnati S.p.A. fa parte, per vocazione industriale, del nascente polo tecnologico vimercatese;

considerato che:

la Brianza è da sempre una realtà industriale chiave per il mercato italiano interno e internazionale;

nella stessa Brianza sono 80 le grandi imprese compromesse dalla crisi industriale, 7.000 gli addetti coinvolti, 400 i lavoratori in mobilità e 4.000 i lavoratori in cassa integrazione;

non sono immuni al crollo in corso aziende del calibro della Peg Perego, della Morse Tec, della Dalmine Tenaris, della Bames e Sem, della Beta Utensili e della Stm;

non solo il settore elettronico, ma anche quello manifatturiero è in grosse difficoltà, registrando il 12,3 per cento del calo della produzione a novembre 2008 e il 4 per cento del calo della produzione da gennaio a novembre dello stesso anno, così come il settore elettrodomestico che ha visto ridurre la produzione del 22,4 per cento a novembre 2008 e scemmare la domanda del 4,1 per cento su tutti gli elettrodomestici, un *record* storico negativo;

nonostante i sindacati stiano cercando di garantire ai lavoratori in mobilità dei salari pari all'80 per cento della retribuzione senza massimale, l'attuale reddito netto mensile di un operaio in cassa integrazione è pari ad un importo compreso fra i 730 ed i 830 euro;

visto che la crisi industriale della Brianza è presupposto di risvolti negativi per l'intero mercato italiano,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per scongiurare il drastico ridimensionamento della Agnati S.p.A.;

se intendano convocare un tavolo con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali al fine di individuare iniziative e strategie per uscire dalla situazione di crisi;

se abbiano individuato le strategie per governare il processo di grave crisi economica che investe anche il settore industriale lombardo, il quale favorisce la competitività italiana in Europa.

(3-00587)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DONAGGIO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha stabilito che «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o inaggravate, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione»;

con decreto interministeriale del 2 agosto 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, è stato individuato, ai sensi della norma citata, l'elenco delle patologie esonerate dalle visite di controllo per l'accertamento della permanenza dello stato invalidante;

con successivo messaggio n. 23991 del 30 ottobre 2008 l'INPS ribadiva che «è bene specificare che solo per i soggetti che risultino fruitori

di assegno di accompagnamento/comunicazione – se riconosciuti esenti ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 2007 – non sono da effettuare visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante»;

considerato che:

nonostante le chiare indicazioni fornite dal suddetto decreto interministeriale in ordine alle patologie che non danno luogo a visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante, le Aziende sanitarie locali e l'INPS continuano a richiedere direttamente ai soggetti interessati la produzione della documentazione attestante lo stato della malattia al fine di continuare ad erogare i presidi sanitari o le provvidenze economiche già riconosciute;

in particolare, in alcuni casi si verifica un vero e proprio paradosso, in palese violazione della legge n. 241 del 1990, in quanto le stesse ASL che precedentemente hanno riconosciuto lo stato di invalidità, mediante le proprie commissioni mediche, e che pertanto sono in possesso della documentazione sanitaria originale attestante la patologia e lo stato invalidante, continuano a richiedere ai soggetti interessati la certificazione;

a seguito di tale situazione, l'INPS ha ritenuto di sospendere l'erogazione delle provvidenze riconosciute ai soggetti già titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione ai sensi del decreto interministeriale 2 agosto 2007;

inoltre, l'articolo 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto l'attuazione da parte dell'INPS, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile,

si chiede di sapere:

se in Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se ritenga che i soggetti ricompresi nel decreto interministeriale in parola siano o meno soggetti al dispositivo di cui all'art. 80 del decreto-legge n. 112 del 2008;

quali urgenti iniziative intenda adottare la fine di assicurare la sollecita riattivazione delle prestazioni economiche e dei presidi sanitari in favore dei soggetti portatori di menomazione o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, con ciò garantendo agli stessi la continuità nell'accesso alle provvidenze ad essi riconosciute dalla legge e la piena tutela del diritto alla salute e all'assistenza.

(3-00583)

PEDICA, LI GOTTI. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e per le politiche europee.* – Premesso che:

secondo le ultime stime del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) presso il Ministero della Giustizia, il 73 per cento dei detenuti comunitari sono di nazionalità romena, e che in totale sono detenuti ad oggi nelle carceri italiane 2.726 cittadini di nazionalità romena;

nel Rapporto sulla criminalità in Italia del Ministero dell'interno, si legge che nel 2007 un terzo dei minori stranieri denunciati è romeno e che, sempre nel Rapporto, la Romania si posiziona ininterrottamente dal 2002 al 2006 come primo Paese per numero di rintracciati al netto dei respinti alle frontiere e dal questore, arrivando, nell'ultimo anno, a quota 29.825 persone, con un totale di respinti netti pari solo al 40 per cento;

il Viminale, inoltre, pone la Romania come prima nazionalità per numero di denunciati ed arrestati per reati estremamente gravi, quali omicidi volontari, violenze sessuali, rapine in abitazione, rapine di autovetture, furto con destrezza, rapine in esercizi commerciali, estorsioni;

i dati testè menzionati, risalenti per la maggioranza all'anno 2007, devono essere attualizzati alla luce dell'accelerazione quantitativa del fenomeno migratorio di origine romena data dall'accesso del Paese alla Comunità europea nel 1 gennaio 2007;

in relazione al periodo successivo all'ingresso di Romania e Bulgaria in Europa, si legge nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni (COM 2008/765), datata 18 novembre 2008, che l'Italia si situa al secondo posto, dopo la Spagna, nella graduatoria dei Paesi di destinazione dei cittadini romeni o bulgari che si sono trasferiti dal Paese di origine, accogliendo il 25 per cento sul totale della migrazione;

merita una considerazione *a latere*, poi, il fenomeno migratorio che interessa il territorio di Roma, in quanto nella capitale le presenze romene sono 157.000, pari cioè al 15,5 per cento di quel milione di cittadini che si ritiene si sia trasferito, legalmente o illegalmente, in Italia, con un incremento, a partire dall'ingresso della Romania nell'Unione europea, pari all'82,7 per cento;

la Romania non fa attualmente parte della cosiddetta «area Schengen», e sono al momento in corso le procedure comunitarie che valutano il possesso o meno da parte delle istituzioni e degli organi di pubblica sicurezza romeni dei requisiti necessari per permetterne l'accesso all'«area Schengen» nel 2011;

in relazione alla libera circolazione dei lavoratori, l'Italia risulta, assieme a Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria e Inghilterra, avere mantenuto anche nel 2009 alcune restrizioni per determinati settori del mercato del lavoro;

le maggiori testate giornalistiche hanno riportato, in data 24 febbraio 2009, la notizia per la quale, secondo quanto affermato dal Ministro della giustizia romeno, il 40 per cento dei ricercati con mandato internazionale da Bucarest si trova oggi nel nostro Paese, e che solo 40 sono gli espulsi nel 2008, mentre su 953 romeni condannati in via definitiva in Italia sono solo 57 le richieste di rimpatrio dei detenuti dal 2007, a fronte di un'affermazione del Ministero della giustizia italiano secondo cui al momento non risultano pendenze;

i principali *media* hanno diffuso, in data 25 febbraio 2009, una nota del Viminale che quantifica al 24 per cento dei casi totali il numero

di violenze sessuali perpetrate nell'area della città di Roma da parte di cittadini romeni, contro il 42 per cento di casi commessi da italiani;

ritenendo, infine, che sia di fondamentale interesse chiarire quale sia l'origine della degenerazione del fenomeno da positivo, culturalmente ed economicamente, a fenomeno caratterizzato da consistenti tassi di criminalità, per prevenirne ulteriori radicalizzazioni e inaccettabili stigmatizzazioni,

si chiede di sapere:

quali siano i dati ufficiali del Ministero della giustizia, e dei relativi organi competenti, circa il numero di cittadini romeni condannati in via definitiva, il numero di cittadini romeni in attesa di rimpatrio ed il numero di cittadini romeni espulsi negli anni 2007 e 2008;

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso l'attivazione delle competenti autorità sul territorio, per accertare l'efficienza dei controlli alle frontiere con la Romania, per implementare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra polizia e autorità giudiziaria italiane e romene, nonché per sanare la lentezza del nostro sistema giudiziario e la mancanza di certezza della pena che purtroppo caratterizzano il nostro sistema interno e che vengono indicate, dall'Associazione dei romeni in Italia, come un'attrattiva all'immigrazione dei romeni con precedenti penali;

se ritengano opportuno, in vista della completa liberalizzazione del mercato del lavoro a partire dal 1° gennaio 2010, compiere una indagine specifica sulla realtà italiana, dato che i dati disponibili attengono al solo livello comunitario, al fine di valutare gli effetti che le restrizioni hanno generato nel mercato del lavoro e nel più generale contesto sociale, nonché le possibili ricadute che ci si attende dalla introduzione della totale libertà di circolazione;

se non ritengano utile, considerato il menzionato processo di valutazione per l'inserimento della Romania «nell'area Schengen,» acquisire dalle istituzioni comunitarie maggiori informazioni circa i risultati di tali valutazioni e riferire su questi alle Camere;

quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo per sollecitare l'implementazione di programmi di integrazione dei cittadini romeni immigrati in Italia, dato che appare indubbio come rilevanti cause della marginalità e della devianza di parte degli stranieri romeni siano l'insufficienza di strutture di accoglienza, la mancanza di programmi volti all'integrazione scolastica e culturale, nonché la debolezza del sistema di informazione, in particolar modo nel contesto di Roma e del Lazio, le quali, secondo il recente Rapporto del CNEL, si situano all'ultimo posto sugli indici di integrazione degli immigrati, che calcolano le possibilità di inserimento per gli stranieri, quali l'offerta del mercato del lavoro, il numero di alloggi, la presenza di programmi sociali loro dedicati;

come pensino, in generale, di dare attuazione alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni (COM 2008/765), del 18

novembre 2008, ove si raccomanda di «dare una soluzione ai problemi che riguardano i servizi pubblici, la disponibilità di alloggi, la coesione sociale, lo sfruttamento e il lavoro sommerso», in quanto «l'assenza di condizioni favorevoli che permettano ai lavoratori migranti di integrarsi nella società del paese di accoglienza può tradursi in difficoltà di carattere sociale e nella perdita dei vantaggi economici che la mobilità di per sé comporta», arrivando poi a determinare anche dati di tasso di criminalità preoccupanti come quelli prima enunciati;

quali misure, infine, intendano prendere, anche a livello di comunicazione istituzionale, per evitare che gli episodi di violenza e la consistenza del fenomeno criminale, generino in Italia pregiudizi, discriminazioni, nonché atti di violenza privata, nei confronti degli immigrati pacifici e produttivi che compongono la maggioranza del flusso migratorio proveniente dalla Romania.

(3-00585)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VETRELLA, DE FEO, SARRO, COMPAGNA, ESPOSITO, CALABRÒ, CONTINI, LAURO, CORONELLA, IZZO, GIULIANO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Scuola napoletana di equitazione di Napoli (SNE) è una rinomata associazione sportiva che sin dal 1939, con notevoli risultati agonistici e didattici a livello regionale, nazionale e internazionale, utilizza l'impianto immobiliare sportivo di via Beccadelli n. 37 in Napoli, sulla base di rapporti convenzionali, tuttora vigenti, con la Federazione italiana sport equestri (FISE) aderente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e prima ancora con l'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo»;

il CONI nel 1975 ha acquistato l'area dell'impianto dal citato ente Mostra ribadendo nel rogito la persistenza ed il vincolo di destinazione alla SNE, con ciò attenendosi alla esplicita e specifica autorizzazione all'acquisto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 26 giugno 1975;

nel corso degli anni, come anche affermato nella convenzione tra CONI e FISE per l'affidamento gratuito degli immobili e dell'impianto sportivo di via Beccadelli, che è il presupposto degli attuali rapporti, convenzionali tra FISE e SNE, la SNE medesima ha provveduto a sue spese e cure a ricostruire, costruire *ex novo*, ampliare e mantenere numerosi impianti fissi, sostenendo costi superiori a 5 milioni di euro ed ottenendo di volta in volta l'autorizzazione ed il beneplacito del CONI, che peraltro solo per alcune di tali opere additive ha provveduto a richiedere il condono edilizio;

il CONI, ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali, per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della CONI Servizi

SpA mediante apposito contratto di servizio annuale che identifica gli obiettivi da raggiungere e prefigura i risultati dell'attività promozionale dello sport in Italia;

la CONI Servizi SpA, partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al CONI;

la CONI Servizi SpA è sottoposta al controllo della Corte dei conti ed è beneficiaria del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

nel quadro delle misure di attuazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 e quale presupposto e riferimento del proprio modello organizzativo, la CONI Servizi SpA ha adottato un codice etico per i propri dipendenti e dirigenti che prevede il divieto di non abusare del ruolo rivestito all'interno della società, di non porre in essere atti contrari ai doveri d'ufficio, di non omettere o posticipare un atto per interessi personali e, più in generale, il dovere di riservatezza, in base al quale tutti sono tenuti a non divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero atti e provvedimenti amministrativi, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate; inoltre, il codice etico non giustifica assolutamente, ed anzi persegue attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i doveri di lealtà, imparzialità, chiarezza e trasparenza, anche se e quando tenuti nella convinzione di agire a vantaggio dell'azienda medesima;

il 16 maggio 2005, sulla base di una trattativa iniziata nel luglio precedente, la CONI Servizi SpA ha comunicato alla SNE che il Consiglio di amministrazione del 10 maggio 2005 (facendo proprie le considerazioni formulate da un professionista appositamente incaricato) aveva deciso di voler trattare direttamente con la SNE medesima la vendita del centro ipico di via Beccadelli n. 37, ad un prezzo non inferiore a 2.800.000 euro, previa accettazione del suo stato di fatto e di diritto, anche dal punto di vista urbanistico ed edilizio, ed a condizione di un contestuale accordo transattivo di rinuncia al giudizio intrapreso da SNE per il riconoscimento di oltre 5 milioni di euro di spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e la manutenzione di immobili e impianti effettuati nel corso degli anni ottenendo di volta in volta l'autorizzazione ed il beneplacito del CONI;

il 28 maggio 2007, e ciò il giorno precedente a quello stabilito per la stipula del contratto preliminare di vendita (includente la rinuncia transattiva sopra indicata) la CONI Servizi SpA sorprendentemente e ingiustificatamente, a giudizio degli interroganti, annullava l'incontro comunicando di aver ricevuto (presumibilmente *ad horas*, posto che aveva fissato l'incontro con SNE il 24 maggio, predisponendo ed inviando i documenti da sottoscrivere) un'offerta che prevedeva la disponibilità all'acquisto del complesso di via Beccadelli con una maggiorazione del 10 per cento rispetto all'eventuale contenuto dell'offerta SNE, che, nel frattempo, corret-

tamente ed in buona fede, aveva già provveduto all'emanazione degli assegni circolari per la caparra confirmatoria da rilasciare alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita predisposto da CONI Servizi, e, sempre su indicazione della CONI Servizi, aveva già avviato un'istruttoria di finanziamento presso l'Istituto per il credito sportivo;

successivamente la CONI Servizi comunicava che la vendita del complesso immobiliare sportivo, sulla base di un nuovo parere legale emesso in data 8 ottobre 2007, sarebbe invece avvenuta mediante una procedura competitiva ad un prezzo a base di gara di 3.080.000 euro (2.800.000 euro più il 10 per cento) e con alcune condizioni, tra cui l'impegno a manlevare la CONI Servizi da ogni pretesa della SNE, l'impegno, per almeno 20 anni, a non alienare l'immobile o parti di esso e a non modificarne la destinazione d'uso, l'impegno ad ospitarvi un'associazione sportiva equestre di eccellenza, e non espressamente la SNE, nonostante vincolo di destinazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975;

la città di Napoli, dopo aver visto risolvere il problema dell'immondizia, si aspetta altri segnali politici positivi dal Governo per la sua rinascita, combattendo ogni possibile infiltrazione della malavita;

il sindaco Iervolino ha già ufficialmente espresso alla CONI Servizi le sue perplessità per la procedura in corso,

si chiede di sapere:

in quale modo i Ministri in indirizzo valutino, e quali iniziative intendano promuovere al riguardo, l'annunciata decisione della CONI Servizi SpA di dismettere, a procedura competitiva, il patrimonio immobiliare sportivo di via Beccadelli n. 37 a Napoli utilizzato da oltre 70 anni dalla Scuola napoletana di equitazione; risulta evidente, a parere degli interroganti, che tale procedura creerebbe di fatto una mancanza di *par condicio* tra un'associazione sportiva (in cui ogni decisione prevede la partecipazione di un'assemblea dei soci) rispetto ad eventuali imprenditori privati;

come valutino l'effetto negativo che tale decisione della CONI Servizi SpA avrebbe sulla già martoriata cittadinanza napoletana e sui *media*, non solo tenendo conto dell'alto numero dei soci della SNE e dell'attività sportiva di tanti giovani, ma anche della possibile accusa che tale procedura sia idonea a favorire porti ad eventuali, non lecite, iniziative speculative;

come valutino l'eventuale danno erariale che possa risultare dal ritardo nell'incasso dei 2.800.000 euro già pronti al pagamento nel maggio 2007, a cui si potranno sommare eventuali ricorsi per l'interruzione della procedura e successive richieste di rimborsi e danni per gli investimenti fatti, e riconosciuti ufficialmente, dalla SNE, oltre alle richieste di risarcimento danni avanzabili dalla SNE in ragione degli evidenti profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale configurabili nella vicenda in esame;

in quale modo, dopo aver eventualmente acquisito ogni documentazione necessaria, valutino la legittimità e l'efficacia dei richiamati comportamenti tenuti *ad horas* dalla CONI Servizi SpA, ad avviso degli inter-

roganti tenuti in dispregio, almeno, dei doveri civilistici di buona fede e correttezza, oltre che in violazione del codice etico, e sulla base di pareri legali estemporanei e contraddittori, non provenienti dall'Avvocatura dello Stato, come invece prescriverebbe la normativa per gli atti transattivi.

(4-01199)

LATRONICO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il diritto alla mobilità e alla libera circolazione è garantito dalla Costituzione italiana;

il diritto alla mobilità è garantito in base al principio di difesa della continuità territoriale, ossia della possibilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale e comunitario con pari opportunità, accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative uniformi;

il regolamento (CEE) n. 2408/92 (abrogato e sostituito dal regolamento n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, cosiddetta rifusione) ha aperto definitivamente le rotte comunitarie a tutti i vettori europei titolari di licenza rilasciata da uno degli Stati membri dell'Unione europea;

con l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 (già art. 4 del regolamento n. 2408/92) il legislatore comunitario, in deroga ai principi comunitari di divieto di aiuti di Stato, ha previsto, in capo ai singoli Stati ed al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di emanare interventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni individuate dagli Stati stessi;

nei casi in cui non si possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, lo Stato identifica i servizi aerei di linea per i quali possono essere imposti oneri di servizio pubblico. Tali servizi devono in particolare servire aeroporti situati in regioni periferiche o in via di sviluppo oppure devono essere relativi a rotte a bassa densità di traffico verso qualsiasi aeroporto regionale, se essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione;

in linea con questo principio si collocano l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale stabilisce agevolazioni tariffarie al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori, e l'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che estende tali agevolazioni anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotona, Bolzano, Aosta, alle isole di Pantelleria e Lampedusa, nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e Foggia ed i principali aeroporti nazionali;

considerato che:

la Basilicata, e la città di Matera in particolare, sono territori che per le caratteristiche geopolitiche e morfologiche presentano uno svantaggio naturale che, nel corso degli anni, è stato accentuato dalla mancanza di infrastrutture adeguate a rispondere alla richiesta dei cittadini-utenti;

non esiste nel territorio alcuno scalo aeroportuale diretto (lo scalo immediatamente contiguo è rappresentato dall'aeroporto di Bari Palese), né alcun collegamento ferroviario diretto con la città di Matera,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, siano a conoscenza dei disagi che gli abitanti della Basilicata sopportano per effettuare gli spostamenti all'interno del territorio nazionale e se ritengano opportuno prevedere che le agevolazioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possano essere estese anche ai cittadini del territorio della Basilicata; ciò al fine di garantire loro il diritto alla mobilità e alla libera circolazione sancito dalla Carta costituzionale italiana e dalle norme comunitarie.

(4-01200)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

è tuttora in vendita un prodotto cosmetico contenente un componente dannoso per la salute, il bishidroxiethyl biscetil malonamida, sostanza con possibili effetti cancerogeni, mutagenici e nocivi per la riproduzione, proibita dalla normativa europea e italiana (direttiva 2007/1/CE del 29 gennaio 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, per adeguare l'allegato II al progresso tecnico, Testo SEE EEE; decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2007) che è stata trovata nella crema da giorno Rigenera, dell'azienda italiana Collistar. L'allarme arriva dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) che ha svolto al riguardo un'indagine in alcune profumerie di Roma: su cinque esaminate una (20 per cento) vendeva ancora la crema che riportava nella composizione il componente vietato (confezione Collistar, costo 48,30 euro);

il Portogallo nel mese di novembre 2008 aveva segnalato questo prodotto cosmetico al sistema d'allerta europeo (RAPEX);

nei giorni scorsi l'organizzazione di consumatori spagnola (Ocu) l'aveva trovato in vendita in alcune profumerie di Madrid;

qualunque cosmetico che contenga questo componente è illegale e non può essere commercializzato a decorrere dal 21 febbraio 2008;

è passato più di un anno e ancora il prodotto non è stato ritirato dal commercio. Inoltre, la direttiva comunitaria è del gennaio 2007 e il decreto ministeriale del mese di aprile 2007. Sono passati quasi due anni e c'erano quindi tutti i tempi tecnici per avviare un'operazione di controllo e recupero del cosmetico proibito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'indagine per stabilire l'entità del fenomeno, per lo specifico prodotto e per altri dei quali si dovessero riscontrare pericolose illegalità.

(4-01201)

CARRARA, TOTARO, DI GIACOMO, GALIOTO, PALMIZIO, DE GREGORIO, GRAMAZIO, IZZO, GENTILE, ORSI, FIRRARELLO,

FERRARA, MAZZARACCHIO, PASTORE, COMINCIOLI, ZANETTA, MALAN, VIZZINI, CURSI, GRILLO, RIZZOTTI, CUTRUFO, AMATO, DELOGU, SACCOMANNO, SCIASCIA, TOMASSINI, CASOLI, SCOTTI, SCARABOSIO, DE ECCHER, VALDITARA, ASCIUTTI, POSSA, VETRELLA, LICASTRO SCARDINO, DELL'UTRI, D'AMBROSIO LETTIERI, SANCIU, MESSINA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – (Già 2-00032).

(4-01202)

FASANO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e trasporti.* – (Già 3-00346).

(4-01203)

GRAMAZIO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante nel mese di dicembre 2006 avvenne un incontro tra il Ministro *pro tempore* dell'economia e delle finanze Tommaso Padoa Schioppa ed il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, in cui, tra le altre cose, vista la grave situazione della finanza regionale, si concordò una contrazione della spesa sanitaria nel Lazio;

successivamente al predetto incontro si tenne, presso la struttura dell'ospedale Spallanzani, una «riunione segreta» tra il Presidente della Regione Lazio e tutti i direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei policlinici universitari, nella quale si chiese un ulteriore taglio della spesa sanitaria;

nonostante quanto sopra riportato, con la delibera n. 000618 in data 1o dicembre 2006, il direttore generale del policlinico Umberto I dottor Ubaldo Montaguti, si assegnò un aumento di stipendio pari a 69.116,98 euro quale integrazione della propria retribuzione con un aumento del 30 per cento per il raggiungimento di obiettivi assegnati, raggiungimento riconosciuto dal rettore magnifico dell'Università La Sapienza, con nota recante il numero di protocollo 0052571;

il Presidente della Regione Lazio chiese al direttore generale del policlinico Umberto I di tagliare le numerose consulenze date presso il medesimo Policlinico;

l'interrogante presentò in data 14 dicembre 2006 al Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* la medesima interrogazione, che non ebbe risposta;

considerato il recente pronunciamento della Corte dei conti riguardo proprio all'illegittimità dell'aumento di stipendio del direttore generale del policlinico Umberto I dottor Ubaldo Montaguti,

si chiede di sapere se – a quanto risulti al Ministro in indirizzo – l'aumento di stipendio che il direttore generale del policlinico Umberto I dottor Ubaldo Montaguti si assegnò nel 2006 rientrasse negli accordi sti-

pulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze *pro tempore* e la presidenza della Regione Lazio.

(4-01204)

AMATI, NEGRI, PEGORER. – *Ai Ministro della difesa.* – (Già 3-00051).

(4-01205)

BORNACIN. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

alcuni enti di formazione della provincia di La Spezia che hanno gestito progetti formativi nell'ambito dell'avviso pubblico «Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, *voucher* aziendali e iniziative formative a domanda individuale – legge 236/93» emanato dalla Provincia nel 2007 (linea di intervento A1), pur avendo concluso da oltre un anno le attività formative, non hanno ancora chiuso i relativi rendiconti amministrativi;

in conseguenza di ciò, molti consulenti che hanno collaborato a vario titolo (principalmente in qualità di docenti) con tali enti non sono stati ancora retribuiti per le prestazioni erogate;

il manuale di rendicontazione recita che il rendiconto di un corso di formazione va «consegnato entro e non oltre il termine indicato nella convenzione di riferimento»;

nelle convenzioni della Provincia di La Spezia, tale limite è fissato in 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa;

da informazioni raccolte, risulterebbe che gli enti di formazione della provincia della Spezia abbiano l'abitudine di consegnare le rendicontazioni solo quando gli uffici provinciali li sollecitano a farlo: purtroppo, per ragioni ignote, questi ultimi non hanno ancora provveduto a questa incombenza relativamente ai corsi ai sensi della legge n. 236 del 1993 tenuti nel 2007 e, di conseguenza, gli stessi non si sono sentiti in dovere di «chiudere» la pratica sotto il profilo amministrativo e di saldare le fatture e le notule dei consulenti e dei docenti;

tale situazione, certamente grave e poco seria, sta creando pesanti difficoltà personali a molti soggetti che hanno lavorato in quei corsi i quali, a più di 12 mesi dalla conclusione delle loro prestazioni professionali, non sono stati ancora pagati;

a conferma di quanto l'intera vicenda sia assurda e paradossale, mentre restano ancora «aperti» e indefiniti sotto il profilo amministrativo e contabile i corsi del 2007, la Provincia ha già emanato il bando relativo alle attività formative previste dalla legge n. 236 del 1993 per l'anno successivo (2008);

della stessa situazione sono stati informati sia gli organi politici dell'amministrazione provinciale che gli uffici della Regione (istituzione, quest'ultima, direttamente competente per il controllo della regolarità

delle attività di formazione delegate alle Province) senza, purtroppo, che questo abbia prodotto alcun effetto concreto,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione illustrata in premessa e se la ritengano compatibile con una corretta gestione delle risorse pubbliche destinate alle attività formative;

se non ritengano necessario intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti della Regione Liguria e della Provincia di La Spezia per sollecitare l'immediata presentazione da parte degli enti di formazione coinvolti dei rendiconti amministrativi relativi ai corsi dell'anno 2007 e il pagamento dei collaboratori esterni in essi impiegati;

se tale grave omissione non costituisca, ai sensi delle normative vigenti, motivo sufficiente per non assegnare agli stessi nuove attività finanziate con fondi pubblici;

se sia a conoscenza di quale sia l'elenco puntuale degli enti di formazione della provincia di La Spezia che non hanno ancora provveduto a presentare i rendiconti amministrativi relativi ai corsi sopra indicati e se questi ultimi risultino assegnatari negli anni successivi di altre attività finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie;

se sia a conoscenza di quale sia la situazione generale relativa alla rendicontazione dei corsi di formazione pubblici nella provincia.

(4-01206)

ADERENTI, MARAVENTANO, MAURO, BOLDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

negli ultimi mesi, da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, pubblicate sui quotidiani locali, in provincia di Mantova si ravvisano diverse problematiche inerenti ai rapporti tra la comunità cittadina e gli aderenti alle associazioni islamiche presenti nel territorio;

sempre stando alle notizie pubblicate negli ultimi mesi dalla stampa locale, le preoccupazioni in merito a possibili infiltrazioni di cellule fondamentaliste all'interno della comunità musulmana è stato denunciato dallo stesso Presidente dell'associazione Bangladesh-Italia, Nasim Rahman;

Nasim Rahman ha denunciato, attraverso dichiarazioni pubbliche, una deriva fondamentalista all'interno della comunità musulmana suzzerese. Sempre Nasim Rahman ha dichiarato pubblicamente di essere fortemente preoccupato per il diffondersi di scuole coraniche in tutto il territorio della provincia di Mantova, strutture quantomeno inadeguate a favorire il processo di integrazione;

suscita forte preoccupazione, inoltre, la diffusione nella provincia mantovana di affiliati all'Islamic Forum Europe, organizzazione internazionale, con sede a Londra, cui fa capo la rete fondamentalista islamica legata alla Jamaat di Pakistan e Bangladesh. Questa particolare situazione che vive la provincia di Mantova è salita all'attenzione dei *media* dopo la denuncia pubblica da parte di una donna, coniugata con uno dei membri dell'Islamic Forum Europe, che si è vista requisire dal marito il docu-

mento di riconoscimento con il fine di impedirle di frequentare la biblioteca pubblica, «luogo promiscuo e di perdizione». Sempre stando a quanto riportato dalla stessa donna il marito le avrebbe imposto di coprirsi il capo, di non frequentare locali pubblici (caffè, ristoranti, eccetera) e di rientrare a casa tassativamente entro le ore 18.00;

in violazione della normativa vigente nel nostro ordinamento giuridico, a Suzzara è diffuso l'uso tra le donne appartenenti alla comunità islamica di girare in pubblico con indumenti che coprono interamente il corpo e il volto (*burqa*);

numerose sono le testimonianze di «donne coraggio», appartenute alla comunità islamica della provincia di Mantova, che denunciano privazioni, violenze e sottomissioni subite in nome di precetti fanatico-religiosi di matrice fondamentalista-islamica;

è doveroso evidenziare come troppo spesso anche gli uffici pubblici adibiti a fornire informazioni e aiuti in merito alla documentazione da fornire per la richiesta di ricongiungimento familiare da parte dei cittadini extracomunitari prendano in considerazione particolari situazioni, palesemente in contrasto con il nostro diritto di famiglia. A titolo esemplificativo, stando alle notizie riportate dagli organi di stampa, è importante citare il caso di un cittadino del Bangladesh residente nel suzzarese che ha presentato, tra la documentazione per il ricongiungimento familiare, l'attestazione di divorzio avvenuta attraverso l'uso e la consuetudine della *sharia* (riconosciuta in Bangladesh). La *sharia*, difatti, prevede, in senso unilaterale che il marito può ripudiare la moglie recitando, davanti a testimoni, per tre volte la formula di rito (ripudio, ripudio, ripudio, *talak, talak, bayen*). Tale formula in Paesi teocratici come il Bangladesh è considerata valida a tutti gli effetti anche se pronunciata per telefono;

sono oltre 3,3 milioni gli stranieri presenti in Italia, il 5,7 per cento della popolazione complessiva. È quanto emerge dall'undicesimo rapporto sulle migrazioni elaborato dalla fondazione Ismu. Secondo lo studio, negli ultimi 15 anni la componente straniera è triplicata e le presenze di extracomunitari in Italia sono raddoppiate nell'ultimo triennio. Se questo tasso di crescita dovesse mantenersi, la prospettiva è un raddoppio della popolazione straniera circa ogni tre anni. Gli immigrati regolari sono 2,8 milioni, mentre gli irregolari sono circa 540.000;

l'aumento esponenziale del fenomeno dell'immigrazione da Paesi di cultura islamica ha messo a dura prova le politiche di integrazione facendo emergere problematiche di diversa natura estremamente complicate e difficili da dirimere. Se, da un lato, è difatti connaturata nella storia democratica del nostro Paese una politica di integrazione e tolleranza, dall'altro lato non è più accettabile procrastinare interventi volti a garantire il rispetto della legalità da parte delle comunità musulmane presenti nel nostro territorio;

nel nostro Paese gli uomini e le donne di fede musulmana sono circa 1 milione, poco più di 10.000 invece gli italiani convertiti all'Islam. Di fondamentale importanza è analizzare come si è organizzata questa comunità in Italia, dove opera, come agisce e da chi è finanziata;

in Italia il fenomeno sociale della diffusione di centri islamici e moschee, in molti casi abusivi, sta subendo negli ultimi anni un'allarmante crescita esponenziale. Nel giro di poco tempo sono sorte in tutta Italia moschee di dimensioni enormi, centri culturali e religiosi, scuole coraniche e attività commerciali gestite direttamente dalle comunità musulmane (*macellerie, phone center, eccetera*);

la violenza contro le donne è un fenomeno che ha assunto negli ultimi decenni una visibilità crescente, suscitando una progressiva attenzione fino a diventare un problema che necessita di una priorità di azione sia a livello internazionale che nell'ambito dei governi locali;

l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e l'Unione europea definiscono la violenza alle donne nell'accezione di «violenza di genere», cioè una violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di possesso e di controllo da parte del genere maschile su quello femminile;

attraverso la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di cui in questi giorni ricorre il sessantesimo anniversario dall'approvazione, è indispensabile promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna;

la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, ratificata dall'Italia nel 1985, rappresenta uno degli strumenti di diritto internazionale più importanti in materia di tutela dei diritti umani delle donne. La Convenzione impegna gli Stati che l'hanno sottoscritta ad eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne, nell'esercizio dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, indicando una serie di misure cui gli Stati devono attenersi per il raggiungimento di una piena e sostanziale uguaglianza fra donne e uomini;

i diritti delle donne costituiscono parte integrante ed inalienabile di quel patrimonio di diritti universali in cui si riconoscono le moderne società democratiche;

nonostante la dichiarazione e il riconoscimento di fondamentali diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne, la violenza fisica e sessuale rappresenta ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e diffusa nel mondo commessa nei confronti delle stesse e che ha effetti devastanti nella loro vita;

nel corso degli ultimi anni, il fenomeno è in preoccupante evoluzione anche nel nostro Paese;

anche a livello mondiale, le cronache riportano con puntuale periodicità episodi di violenza commessi nei confronti di donne molestate, minacciate, violentate, stuprate, uccise, cui si aggiungono le donne vittime di ogni forma di violenza per il loro rifiuto di sottoporsi ad irragionevoli dettami fanatico-religiosi; come testimoniato anche dai recenti fatti di sangue avvenuti nel nostro Paese e giustificati alla luce di preconcetti dogmatici e integralisti tanto sconcertanti;

sono paradigmatici, sotto quest'ultimo aspetto, l'uccisione selvaggia di Hiina per mano dei suoi familiari, perché troppo occidentalizzata,

e la sconcertante reazione di disperazione della madre che, di fronte alla condanna dei suoi uccisori, giustifica il barbaro omicidio di sua figlia perché troppo ribelle ai rigidi dettami imposti dalla religione di appartenenza e dalle tradizioni;

è inaccettabile che la Consulta per l'islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno, che tanta influenza dovrebbe avere sulle comunità musulmane presenti nel nostro Paese nella ricerca della mediazione e del dialogo, non abbia ancora stigmatizzato e preso ufficialmente una posizione netta di condanna nei confronti di episodi di tale gravità;

sempre più spesso, stando alle notizie pubblicate dagli organi d'informazione, si è dinnanzi a casi emblematici dove è facilmente riscontrabile, da un lato, il manifesto rifiuto da parte delle comunità musulmane presenti in Italia di rispettare le normative vigenti e di adeguarsi alle regole comportamentali e culturali del nostro Paese e, dall'altro lato, l'atteggiamento superficiale delle istituzioni che, non comprendendone i rischi, adottano semplicistiche soluzioni, mettendo conseguentemente in pericolo la sicurezza dei cittadini;

è necessario quindi ribadire come non vi potrà mai essere integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa e delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, dello *status* giuridico o religioso delle donne, del rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e del trattamento degli animali;

l'Islam si presenta fin dalle origini come un progetto globale che include tutti gli aspetti della vita. Include un modo di vivere, di comportarsi, di concepire il matrimonio, la famiglia, l'educazione dei figli, perfino l'alimentazione. In questo sistema di vita è compreso anche l'aspetto politico: come organizzare lo Stato, come agire con gli altri popoli, come rapportarsi in questioni di guerra e di pace, come relazionarsi agli stranieri, eccetera. Tutti questi aspetti sono stati codificati a partire dal Corano e dalla sunna e sono rimasti «congelati» nei secoli. La legge religiosa determina la legge civile e gestisce la vita privata e sociale di chiunque vive in un contesto musulmano e, se questa prospettiva è destinata a rimanere immutata, come è accaduto finora, la convivenza con chi non appartiene alla comunità islamica non può che risultare difficile;

la legge islamica, rivolgendosi l'Islam a tutta l'umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall'elemento territoriale. La stessa nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo *ius sanguinis* e allo *ius loci*, ma allo *ius religionis*, cioè all'appartenenza ad una comunità di credenti che non è legata all'esistenza di un'entità statale,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti intenda adottare per contrastare il fenomeno allarmante che si sta diffondendo nel no-

stro Paese in merito ad atti e comportamenti che violano la libertà individuale della donna in nome di precetti dogmatici religiosi.

(4-01207)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00286, del senatore Marcucci, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00580, del senatore Marcucci, sul restauro della basilica della Madonna dell'umiltà di Pistoia;

3-00584, della senatrice Germontani, sull'esclusione dell'Università per stranieri di Siena dalla ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01150, delle senatrici Aderenti ed altre.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 160^a seduta pubblica del 26 febbraio 2009, alla pagina XVIII, sostituire l'intervento del senatore D'Ambrosio Lettieri, con il seguente:

Illustra l'emendamento 9.17 che modifica l'articolo 102 del testo unico delle professioni sanitarie consentendo, a fronte dell'aumento e della diversificazione delle figure professionali operanti nel settore, la possibilità di esercitare le professioni sanitarie anche nelle farmacie. Restano esclusi da tale previsione i professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.